


COMUNE DI MELILLI

(PROV. DI SIRACUSA)

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DEI
CONTRATTI DEL COMUNE

Approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 87 del 20/10/1994



TITOLO I^o

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

PREAMBULO

1. Il presente regolamento disciplina l'attività negoziale del Comune in attuazione del disposto dell'art. 59, comma 1, della legge 8 Giugno 1990, n. 142 "Ordinamento delle autonomie locali", recepito con modifiche nell'ordinamento amministrativo degli E.E.L.L. della Regione Siciliana con l'art. 1, comma 1, lett. m), della L.R. 11/12/1991 n. 48 ed in conformità alle norme statutarie.

2. L'attività negoziale dell'Ente s'ispira ai seguenti principi:

- a) perseguitamento dei fini pubblici per i quali l'ente è legittimato ad operare nell'ordinamento giuridico;
- b) realizzazione della massima economicità nei limiti del miglior perseguitamento dei fini pubblici;
- c) osservanza della massima obiettività nella scelta dei sistemi negoziali in funzione dell'interesse della collettività;
- d) armonizzazione del principio della economicità con quello della obiettività delle scelte.

Art. 2

FINALITÀ

1. La presente regolamentazione ha per fine la realizzazione delle condizioni e degli strumenti giuridici necessari per la corretta e trasparente gestione delle attività contrattuali del Comune e per la destinazione ai fini pubblici, alle condizioni migliori, delle risorse della Comunità.

2. Per l'attuazione del principio di trasparenza della gestione il Comune adotta idonei strumenti d'informazione secondo i principi fissati dalla legge e dallo statuto.

Art. 3

LE RISERVE

1. Non sono disciplinate dal presente regolamento le convezioni di cui agli artt. 24 e 25 della legge 8 Giugno 1990, n. 142, come recepita dalla L.R. 11/12/1991, n. 48.
2. Sono dallo stesso disciplinati tutti i contratti nei quali l'ente opera sulla base di parità con i soggetti privati.
3. I servizi che per la determinazione dell'Ente debbono farsi in economia sono retti da speciale regolamentazione.

TITOLO II

FUNZIONI E COMPETENZE

CAPITOLO I
GLI ORGANI ELETTIVI

SEZIONE I
IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 4

IL PROGRAMMA DI OPERE PUBBLICHE

1. Compete al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. e) della L.R. 27/07/1971 n. 48, nonché ai sensi dell'art. 9 della L.R. 27/04/1985, n. 21, così come sostituito dall'ave. 8 della L.R. 12/01/1993, n. 10, e su proposta della Giunta, approvare il programma di opere pubbliche da realizzarsi nel corso di ogni esercizio finanziario.
Nella formazione del programma il Consiglio attua i propri indirizzi di politica amministrativa, economica e sociale, assumendo a riferimento le previsioni del piano regolatore generale e gli obiettivi regionali di sviluppo.
2. Nella formazione del programma si deve tener conto delle norme di cui alle L.R.R. 24/04/1986 n. 21, 12/01/1993 n. 10, 17/09/1993 n. 20 e delle eventuali successive modifiche ed integrazioni.
3. Sono considerati prioritari i completamenti di opere iniziate e gli interventi necessari per la funzionalità delle opere stesse.
4. Le variazioni all'ordine delle priorità fissate nel programma che si rendono necessarie nel corso dell'anno, sono approvate dal Consiglio Comunale su motivata proposta della Giunta o del Consiglio stesso ed attuate in dipendenza di nuove disposizioni legislative o sopravvenute circostanze di fatto che rendono opportuno il mutamento nell'interesse pubblico.
5. Intervenuta l'approvazione sia del programma, sia delle relative varianti, l'U.T.C. predisponde i progetti con le relative proposte operative, fatto riferimento alla progettazione preliminare.
6. Per le progettazioni da effettuare mediante incarico a

professionisti esterni provvede la G.C. con delibera motivata, assumendo contestualmente l'impegno della spesa relativa al compenso. La G.C. con le stesse modalità provvede per l'affidamento della direzione lavori.

[Art. 5]

GLI ATTI FONDAMENTALI D'ET.

1. Nell'ambito degli atti fondamentali di competenza del Consiglio Comunale hanno rilevanza ai fini dell'attività dell'ente le deliberazioni relative a:

- a) le concessione di pubblici servizi e l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- b) gli appalti e le concessioni di costruzione, o di costruzione e gestioni di opere pubbliche, che non siano espressamente previsti in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione o non rientrino nelle competenze di amministrazione della Giunta Comunale;
- c) l'autorizzazione ad avvalersi di modalità di gare diverse dai pubblici incanti, in materia di lavori pubblici o di pubbliche forniture.
Nei casi in cui è possibile e conveniente il ricorso alla trattativa privata, il Consiglio può provvedere direttamente al relativo affidamento adottando anche la relativa delibera a contrattare.

Al sensi dell'art. 81 della L.R. 1/09/1974 n. 86 non si fa luogo a procedimento autorizzatorio per le seguenti categorie di lavori e di forniture e per gli importi che saranno specificati per ciascuna voce con apposito atto deliberativo annuale del Consiglio Comunale e con decorrenza dalla data di approvazione dell'atto deliberativo medesimo, salvo proroga degli importi dell'anno precedente fino all'adozione dell'atto deliberativo successivo:

- 01) installazioni, spostamenti, modifiche ecc. impianti telefonici;
- 02) Spese per lavori da eseguirsi a carico dei contravventori di ordinanze sindacali;
- 03) Lavori di telefonomerie;
- 04) Fornitura di ferramenta;
- 05) Fornitura e posa in opera di vetri;
- 06) Fornitura di materiale fotografico;
- 07) Fornitura di ipoclorito di sodio;

- 8) Fornitura libri per biblioteca civica;
- 9) Fornitura di riviste e quotidiani;
- 10) Fornitura di usuali materiali di cancelleria e stampati per gli Uffici Comunali e per le Scuole;
- 11) Fornitura di pubblicazioni e testi giuridici;
- 12) Fornitura di carburanti, lubrificanti per gli automezzi comunali e di gasolio da riscaldamento per gli edifici pubblici;
- 13) Fornitura di generi alimentari e di ordinario consumo per la gestione dell'Asilo Nido Comunale;
- 14) Pubblicazioni su quotidiani di avvisi o inserzioni prescritti da norme di legge o di regolamento;
- 15) Stampa di manifesti e avvisi murali;
- 16) Spese varie in occasione di elezioni;
- 17) Rilegatura Gazzette Ufficiali, libri, deliberazioni e contratti originali ed atti amministrativi di cui necessita la rilegatura;
- 18) Organizzazione e partecipazione a mostre, convegni, conferenze, corsi di aggiornamento, ecc.;
- 19) Spese di rappresentanza, provviste e servizi in occasione di ricevimenti e manifestazioni;
- 20) Spese per servizi concernenti trasporti funebri, tumulazioni ed estumulazioni; pubbliche affissioni e pubblicità;

Non occorre altresì deliberazione consiliare di deroga al pubblico quanto dopo l'esperimento intrattuoso di un pubblico incarico ove trattasi di fornitura di beni e servizi e dopo l'esperimento intrattuoso di due gare ove trattasi di lavori pubblici, dal Comune per il trasporto degli alini e scuola dell'obbligo.

SEZ. II

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 6

GLI ATTI AMMINISTRATIVI

1. La Giunta Comunale, nell'ambito delle sue competenze, adotta gli atti di amministrazione che attuano i programmi e gli

indirizzi del Consiglio e che costituiscono i presupposti e le condizioni per la concreta realizzazione dell'attività negoziale dell'Ente.

2. Per le opere espresamente considerate nel programma e negli atti fondamentali del Consiglio Comunale, secondo quanto previsto dal presente regolamento, la Giunta provvede;

- a) per la progettazione, avvalendosi degli uffici tecnici comunali, affidando i relativi incarichi ai progettisti con apposito atto. Se l'U.T.C. si trova nell'impossibilità di provvedere alla progettazione di massima o esecutiva a causa di insufficienza del proprio organico ovvero nel caso di particolare complessità o si tratta di opere che richiedano particolari cognizioni ed esperienze tecnico-scientifiche, la Giunta Comunale, con propria delibera motivata, può commettere la redazione del progetto a professionisti esterni, assumendo contestualmente l'impegno della spesa relativo al compenso. Con le stesse modalità può procedere per l'affidamento della direzione dei lavori;
- b) all'approvazione del progetto, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza dell'opera e degli atti e termini previsti dalla legge per le procedure di esproprio; all'autorizzazione della spesa ed all'assunzione del relativo impegno e carico del bilancio;
- c) alla deliberazione a contrattare di cui all'art. 56 della legge 8 Giugno 1970, n. 148, come recepita dalla L.R. 11/12/1991, n. 48, per gli appalti a pubblico incanto;
- d) alla costituzione delle commissioni giudicatrici degli appalti concorsi;
- e) alla deliberazione di approvazione del verbale di aggiudicazione;
- f) all'approvazione delle perizie suppletive di cui al punto 3) dell'art. 23 della L.R. 29/04/1985 n. 21, così come sostituito dall'art. 54 della L.R. 12/01/1993 n. 10, nonché all'approvazione dei nuovi prezzi così come previsto dal punto 5) dello stesso art. 23;
- g) all'approvazione degli atti di collaudo e dei certificati di regolare esecuzione delle opere;
- h) alla definizione delle controversie eventualmente insorte con l'appaltatore.

3. Per le opere non previste in atti fondamentali del Consiglio la Giunta può disporre, a mezzo degli uffici tecnici comunali, il progetto di massima o di fattibilità dell'opera. Soltanto dopo che il Consiglio comunale avrà incluso la stessa nel programma ed in atti fondamentali, la Giunta potrà adottare i prev-

vocamenti di cui al precedente secondo comma.

4. Per gli appalti di lavori di manutenzione, forniture di beni e concessioni di servizi, previsti da atti fondamentali del Consiglio o che rientrano nell'ordinaria gestione dell'ente, la Giunta approva:

- a) la perizia ed il capitolo di tutte le condizioni di fornitura e concessione ed autorizza la spesa assumendo il relativo impegno a carico del bilancio comunale;
- b) la deliberazione a contrattare di cui all'art. 56 della legge 8 Giugno 1990, n. 142, come recepita dalla L.R. 11/12/1991, n. 48, ove l'appalto sia effettuato con il sistema del pubblico incanto;
- c) la deliberazione di approvazione del verbale di aggiudicazioni;
- d) l'approvazione degli atti di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

5. Per le alienazioni di beni mobili, arredi ed attrezzature che rientrano nell'ordinaria gestione dell'ente, la Giunta approva:

- a) la perizia che definisce il valore dei beni da alienare, corredata da stima giurata qualora la consistenza raggiunga un importo economicamente rilevante;
- b) la deliberazione a contrattare di cui all'art. 56 della legge 8 Giugno 1990, n. 142, come recepita dalla L.R. 11/12/1991, n. 48, ove l'appalto sia effettuato con il sistema del pubblico incanto;
- c) la deliberazione che prende atto dell'esito dell'alienazione, introita il ricavato al pertinente capitolo di bilancio e dispone la cancellazione dei beni alienati dalle scritture patrimoniali.

6. Spetta alla Giunta comunale la competenza anche per le diverse tipologie negoziali previste dall'ordinamento giuridico al fine della ricerca di forme di azione e di gestione a vantaggio dell'interesse pubblico. In queste tipologie sono previsti i contratti di locazione finanziaria (leasing) e di fornitura di progetti, attività di ricerca, studi di fattibilità, prospettive geologiche (società di engineering), ecc.. Stante la particolare natura di tali tipologie, le stesse devono essere previste nei programmi o negli atti fondamentali del Comune.

RELAZIONE DEL CONSIGLIO

1. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio comunale, nel contesto della relazione generale, in merito all'attività contrattuale svolta.

2. Nella relazione la Giunta esprime proposte ed indicazioni per razionalizzare i procedimenti ed introdurre nelle procedure negoziali condizioni per conseguire più elevati livelli di efficienza e di efficacia nella gestione delle opere e nell'esecuzione delle forniture e dei servizi appaltati.

IL SINDACO

Art. 8

PROGRAMMAZIONE DELLE GARE DI APPALTO

1. Il calendario delle gare d'appalto viene stabilito dal Sindaco, d'intesa con il responsabile dell'ufficio contratti, su proposta dei settori interessati.

Art. 9

SUPRINTENDENZA AGLI UFFICI PREPOSTI ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE

1. Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di suprintendenza sugli uffici e servizi comunali, riceve ogni trimestre dai responsabili di settore l'elenco delle opere pubbliche in corso di esecuzione, corredata dalle seguenti notizie:

- a) impresa appaltatrice;
- b) tempo contrattuale trascorso alla fine del trimestre in rapporto ai lavori eseguiti e contabilizzati entro lo stesso termine;
- c) motivi di eventuali riterdi e provvedimenti disposti per recuperarli;
- d) eventuali variazioni rilevanti fra gli importi delle singole previsioni contrattuali e le rispettive risultanze nel periodo considerato;
- e) segnalazioni in ordine alle controversie che si siano verificate durante l'esecuzione dei lavori.

2. Le notizie di cui al precedente come saranno registrate su apposita scheda per ciascuna opera, comprendente la denominazione dei lavori e l'importo a base d'appalto e quello netto contrattuale. Le schede sono redatte anche per i lavori la cui direzione è affidata a professionisti, ai quali compete l'obbligo di far pervenire le notizie al responsabile del settore entro dieci giorni dalla conclusione di ciascun trimestre.

3. Il Sindaco potrà richiedere ai responsabili di settore eventuali notizie e documentazioni a chiarimento dei dati esposti nella scheda.

IL SEGRETARIO COMUNALE E L'UFFICIO CONTRATTI

Art. 10

SOPRINTENDENZA DELL'ATTIVITA' NEGOZIALE

1. Il Segretario comunale sovrintende all'esercizio delle funzioni dei funzionari e dei responsabili degli uffici e ne coordina l'attività in ogni fase dei procedimenti amministrativi disciplinati dal presente regolamento e dalla legge.
2. In particolare controlla il rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento in ordine agli atti predisposti ai fini suddetti e riferiti:
 - a) al bando, all'avviso di gara ed alla loro pubblicazione;
 - b) all'invito alla gara ed alla sua diramazione nei termini e nelle forme di legge;
 - c) al deposito di tutta la documentazione inerente la gara ed all'eventuale rilascio di copia della stessa richiesta dai partecipanti alla gara;
 - d) all'espletamento della gara d'appalto, anche per quanto attiene alla predisposizione degli atti che precedono e seguono la fase più strettamente contrattuale, compresi quelli attinenti alle comunicazioni d'obbligo a tutti i diretti interessati;
 - e) alla pubblicazione dell'avviso relativo all'esito della gara.

3. Analogamente egli è tenuto al controllo, al fine del rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento, di ogni atto attinerente all'espletamento degli appalti per le forniture di beni e servizi.

Art. 11

L'ATTIVITA' DI ROGITO

1. Il Segretario Comunale roga i contratti dell'ente nell'interesse dell'Amministrazione Comunale con le modalità di cui all'art. 75 del presente regolamento.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni si uniforma alle disposizioni di legge vigenti in materia.

L'UFFICIO CONTRATTI

1. La collocazione organica e la strutturazione dell'ufficio contratti sono disciplinate dal regolamento per il funzionamento degli uffici.

2. Per l'esercizio delle funzioni previste dal presente regolamento il Segretario comunale si avvale direttamente, ad ogni effetto, dell'ufficio contratti.

3. L'ufficio contratti è responsabile di tutti gli adempimenti relativi alle procedure contrattuali del Comune, in ogni loro fase, resi obbligatori dalla legge e dal presente regolamento.

4. Per assicurare la massima semplificazione delle procedure di cui al precedente comma, il responsabile dell'ufficio, nell'ambito degli indirizzi generali fissati dal presente regolamento, provvede a corrispondere con i soggetti esterni per assicurare il perfezionamento delle documentazioni e degli atti e per ogni altro adempimento di carattere esecutivo.

5. Per le procedure contrattuali che per la loro complessità richiedono il concorso di più settori, il responsabile dell'Ufficio contratti promuove la riunione dei funzionari interessati per completare l'istruttoria degli atti e concordare indirizzi operativi uniformi.

CAPO III

LE COMMISSIONI DI GARA

Art. 13

LE COMMISSIONI DI GARA

1. La commissione di gara è costituita con provvedimento di carattere generale del Segretario Comunale per l'espletamento di tutte le procedure di aggiudicazione previste nel presente regolamento.

2. La commissione è composta, oltre che dal Segretario comunale, o chi ne fa le veci, che la presiede, da n.3 membri, scelti fra i dipendenti degli uffici contratti, tecnico, segreteria e dell'ufficio interessato, di qualifica più elevata e, comunque, non inferiore alla VI, di cui uno con funzione verbalizzante. In caso di assenza o impedimento dei componenti la commissione, il segretario provvederà alle relative sostituzioni prima dell'apertura della gara e in tempo per le comunicazioni agli interessati. L'esercizio delle funzioni è obbligatorio; i compiti e le responsabilità sono limitati alla fase della gara e nell'ambito delle proprie competenze. La commissione adempie alle proprie funzioni collegialmente e con la presenza di tutti i componenti. In caso di dissenso in ordine ai provvedimenti da adottare, la decisione spetta al Presidente.
Il verbale di gara viene sottoscritto da tutti i membri della commissione, dai testimoni e dagli eventuali soggetti previsti dalla legge.

Il Presidente della commissione comunica immediatamente al Sindaco l'esito della gara e affida al membro addetto alla pubblicazione il verbale di gara e tutti gli atti inerenti, per le ulteriori procedure.

Art. 14

LA COMMISSIONE PER GLI APPALTI CONCORSO DI OPERE PUBBLICHE ED ACQUISTI DI APPARECCHIAZIURE AD ALTO CONTENUTO TECNOLOGICO

3. La commissione per la scelta del contraente dell'appalto concorso è composta dai seguenti membri;

- a) Sindaco o Assessore da lui espresamente delegato, Presidente;
- b) tre professionisti ingegneri e/o architetti, a giudizio della Amministrazione secondo la specializzazione dell'opera, con almeno dieci anni di anzianità di iscrizione agli albi professionali, scelti su terne proposte dagli ordini professionali;

- c) un professionista esperto in materie giuridiche, scelto su una terma proposta dall'ordine degli avvocati o un avvocato dello Stato dirigente dell'Ufficio distrettuale;
- d) responsabile dell'Ufficio tecnico comunale;
- e) segretario comunale.

f. I componenti di cui alle lett. b) e c) non possono essere designati quando sono già indicati in altra commissione di appalto concorso che ancora non abbia ultimato i propri lavori. La designazione dei componenti di cui alle lett. b) e c) deve perverire entro trenta giorni della richiesta; trascorso il termine, la Giunta comunale provvede direttamente alla nomina.

g. I componenti della commissione non possono essere sostituiti ad eccezione dei casi di vacanza determinata da dimissione o da altra causa di forza maggiore.

h. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario del Comune nominato dal Sindaco.

LA COMMISSIONE PER GLI APPALTI DI FORNITURE DI BENI E SERVIZI

1.1. La commissione per la scelta del contraente per l'affidamento degli appalti di forniture di beni e servizi è costituita con provvedimento del Segretario comunale, e con i criteri e le modalità di cui all'art.18.

TITOLO III

PROGETTAZIONI E STUDI

INCARICHI PROFESSIONALI

CAPO I^o

ATTIVITÀ NEGOZIALE E STRUMENTI TECNICI

Art. 16

GLI STRUMENTI TECNICI PER L'ATTIVITÀ NEGOZIALE

1. Il Comune è tenuto a conformare la propria attività negoziale, comunque esercitata, a strumenti tecnici ed amministrativi che nelle varie sedi del procedimento hanno la funzione di caratterizzare l'interesse pubblico nelle migliori condizioni di efficienza, di produttività e di efficacia.

2. Le scelte di questi strumenti, ove non sia tassativamente prevista dalla legge, è fatta dall'Amministrazione comunale sulla base dei criteri di cui al comma precedente.

3. Ai fini di cui al presente articolo sono previsti i seguenti strumenti:

a) il progetto di massima;

b) il progetto esecutivo.

Art. 17

I PROGETTI

1. Gli strumenti tecnici necessari per l'attività negoziale sono così definiti:

- a) progetto di massima - comprende i seguenti elaborati: corografia della zona con l'indicazione dell'opera, relazione generale, elaborati grafici e descrittivi delle caratteristiche spaziali e strutturali dei lavori, relazione geomorfologica, descrizione puntuale dei vincoli gravanti sulla zona interessata dall'opera, calcolo dei vincoli gravanti sulla zona interessata dall'opera, calcolo della spesa attraverso computo metrico-estimativo, calcolo della spesa per espropriazioni, valutazio-

re dell'impatto ambientale, schema di capitolato speciale d'appalto, tempi di esecuzione dell'opera;

b) progetto esecutivo - oltre ad essere conforme al progetto di massima, deve contenere i seguenti altri elaborati: particolari costruttivi, risultante di apposito studio geognostico, calcolo delle fondazioni, calcolo delle strutture, indicazione dei materiali da utilizzare e delle tecnologie da adottare, planimetria con il dettaglio delle particelle da espropriare e con il calcolo delle indennità di espropriazione; esecutivi degli impianti.

2. Fermo restando quanto stabilito dai commi 1 e 2 dell'art. 6 della L.R. 29/04/1983 n. 21, i progetti di cui al comma precedente devono essere redatti in conformità alle norme sulla progettazione previste dall'art. 20 della L.R. 12/01/1973, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Nella redazione dei progetti devono essere osservate tutte le norme tecniche prescritte ivi comprese quelle di cui al D.M. 21/01/1981 e successive modifiche.

4. I progetti devono essere accompagnati da una dichiarazione del progettista attestante di aver preso visione diretta dei luoghi sui quali dovrà insistere l'opera progettata nonché la fattibilità di questa in relazione alle caratteristiche del sito prescelto.

5. Al sensi dell'art. 149 della L.R. 17/09/1973, n. 26 si prescrivono dal progetto esecutivo in caso di lavori per manutenzioni periodiche, scavi archeologici nonché per gli interventi di cui agli artt. 69 e 70 del R.D. 25/03/1975 n. 350.

Art. 18

ULTERIORI ATTI, STUDI E RICERCHE OGGETTO DI RAPPORTE CONVENZIONALI

1. Ulteriori strumenti tecnici a rilevanza negoziale, possono costituire oggetto di rapporti convenzionali le seguenti progettazioni, studi e ricerche:

- a) il piano regolatore generale;
- b) le varianti generali al P.R.G.;
- c) gli strumenti urbanistici attuativi;
- d) incarichi professionali per indagini tecniche, sociali ed ambientali; studi e consulenze di particolare durata e rilevanza

Art. 19

PRESTAZIONI NON SOGGETTE A CONVENZIONE

1. Di norma l'incarico per tutti gli strumenti tecnici e studi previsti dagli artt. 16, 17 e 18 deve essere preceduto da convenzione stipulata nei modi e nelle forme previste dalla legge.

2. Non sono assoggettati a convenzione gli incarichi connessi a leiali per le vertenze giudiziarie, di ogni ordine e grado, a cui il Comune sia tenuto, a prescindere dalla sua posizione nella causa; gli incarichi in ordine a pareri tecnico-legali su materie e su questioni di particolare interesse pubblico ed inoicre gli incarichi per modeste attività professionali che si esauriscono in tempi brevi.

3. Restano, peraltro, ferme le altre adempienze attinenti alla competenza degli organi deliberativi ed esecutivi, anche sotto il profilo fiscale.

CAPITOLO II

COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE

Art. 20

LA COMMITTENZA

1. Costituisce principio in tutti i rapporti che il Comune pone in essere per l'affidamento d'incarichi, interni ed esterni, relativi alla progettazione di opere pubbliche, a prescindere dalla natura e dalla utilità, la condizione, eretta a sistema, di:

- a) richiedere ai progettisti, ad iniziativa dell'Amministrazione, di attenersi alle linee-guida dalla medesima previste;
- b) esaminare ed esprimere il proprio giudizio sul progetto di massima, formulando indirizzi ed osservazioni delle quali il progettista terrà conto nella progettazione esecutiva;
- c) verificare i criteri seguiti e la conformità dell'opera ai programmi ed agli obiettivi dell'Ente.

CAPITOLO III

INCARICHI DI PROGETTAZIONE

Art. 21

INCARICHI INTERNI

1. La progettazione e così ogni altro atto tra quelli previsti dagli artt. 16, 17 e 18 rientrano nelle competenze istituzionali delle strutture tecniche ed amministrative del Comune.

2. La deliberazione della Giunta comunale con la quale viene precisamente indicato il funzionario, incaricato della progettazione e di quant'altro richiesto come precisato al comma precedente, fissa i termini dell'incarico, avuto riguardo dei principi afferenti con il precedente art. 20.

3. Nell'individuare il funzionario titolare dell'incarico, l'amministrazione si adegua alle sue specifiche funzioni istituzionali. Nei casi di più funzioni istituzionali affidate allo stesso funzionario, si impone il criterio della prevalenza.

4. L'amministrazione promuove ogni forma d'interazione strutturale, al fine di facilitare la massima partecipazione, in ogni fase di elaborazione del progetto e degli atti oggetto dell'incarico.

5. Per le specifiche discipline di cui si presente articolo, il Segretario comunale assicura il coordinamento tra i funzionari che, ancorché appartenenti ad altri settori o servizi, sono tenuti a fornire gli apporti tecnici, amministrativi e giuridici connessi alle proprie specifiche funzioni.

Art. 22

INCARICHI ESTERNI

1. La Giunta comunale, per esigenze particolari dovute alla speciale natura dell'opera pubblica o dell'atto o a causa dell'insufficienza dell'organico dell'Ufficio tecnico rispetto ai propri compiti istituzionali, e quindi in deroga al principio della prevalenza affermato dal precedente articolo, può affidare incarichi a professionisti esterni, direttamente o attraverso lo svolgimento di appositi concorsi.

2. La scelta deve essere rivolta a professionisti in possesso dei requisiti di legge contemporaneo il criterio della limitazione del cumulo degli incarichi con quello della valorizzazione delle professionalità e del rispetto delle comprovate competenze. Sono esclusi dall'incarico i professionisti che comunque abbiano offerto motivi di rilevante insoddisfazione in conseguenza di precedenti incarichi espletati per conto di questo Comune e quelli che abbiano in corso altri incarichi di progettazione, non ancora espletati, da parte del Comune stesso.

3. In ogni caso per la fattispecie di cui al presente articolo l'incarico è formalizzato da apposita convenzione nei termini di cui al successivo art. 24.

4. Nella convenzione deve essere espressamente stabilito che il progettista non può partecipare direttamente o indirettamente come proprietario, socio, direttore o consulente tecnico o comunque come parte di impresa o, azienda che concorreranno per l'affidamento della realizzazione delle opere degli stessi progettisti.

5. Non possono essere conferiti incarichi, come professionisti esterni, a dipendenti di uffici tecnici di altri Enti Pubblici anche se autorizzati dall'Ente di appartenenza.

Art. 23

INCARICHI ESTERNI PER PROGETTAZIONI SPECIALI

1. Il Comune può motivatamente, in particolare allorché concorrono circostanze di interesse ambientale, avvalersi dell'istituto della concessione di sola progettazione, nelle speciali forme del "Consulting engineering", unicamente nell'attività preparatoria di studi di fattibilità, prospettive, indagini ed elaborazione delle progettazioni, senza compiti di esecuzione.

2. Il Comune può avvalersi di gruppi interdisciplinari per incarichi di progettazione, chiamando a farne parte docenti universitari e liberi professionisti in possesso del requisito di iscrizione al rispettivo albo professionale.

3. La deliberazione con la quale viene costituito il gruppo stabilisce il numero dei partecipanti, il termine per l'espletamento dell'incarico ed il corrispondente compenso lordo spettante ai singoli componenti.

CAPITOLO IV

CONVENZIONI

Art. 24

CONDIZIONI DISCIPLINANTI GLI INCARICHI ESTERNI

1. Le condizioni disciplinanti gli incarichi sono contenute nello schema di convenzione emanato dall'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici con decreto 16/12/1987 per gli Ingegneri e gli Architetti e per i Geometri o/e tecnici diplomati liberi professionisti, e nel decreto 13/05/1989 per i Geologi liberi professionisti. Per gli incarichi di direzione lavori il disciplinare dovrà contenere, fra l'altro, le disposizioni relative alle norme in materia di sicurezza dei cantieri di cui all'art. 64 del L.R. 12/01/1993, n. 10.
2. La determinazione delle competenze professionali viene effettuata tenendo conto delle tariffe stabilite dalle norme vigenti al momento dell'incarico ai sensi dell'art. 7 della L.R. 29/04/1986, n. 21, così come modificato dall'art. 60 della L.R. 12/01/1993, n. 10, con la riduzione ai sensi del D.L. 27/03/1989, n. 80, convertito in legge 26/04/1989, n. 195, del 20% sui minimi di tariffe vigenti.
3. Per la progettazione degli strumenti urbanistici si applicano le apposite le apposite tariffe stabilite con Circ. Min. LL.PP. 10/02/1976, n. 22/SEG/V, e successive modificazioni.
4. Non possono essere conferiti incarichi di Ingegnere Capo, di Collaudatore, di Collaudatore statico o di componente di commissione di collaudo, in corso d'opera o finale, a chi nei due anni precedenti alla data del conferimento abbia ricevuto uno o più di detti incarichi. Inoltre, non possono ricevere incarichi i componenti di uffici o organi competenti ad esprimere pareri tecnici o dare autorizzazioni.

Art. 25

DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI GLI INCARICHI

1. Gli elaborati comunque prodotti in conseguenza delle discipline recate dal presente regolamento devono uniformarsi ai principi sia di tutela ambientale, sia di ogni altra tutela del pubblico interesse previsti dall'ordinamento giuridico, oltre che dalla specifica legislazione di riferimento.

1. I progetti esecutivi devono essere corredati da tutti gli elaborati principali e di dettaglio previsti dal precedente art. 17. Il calcolo della quantità delle opere deve essere eristato con particolare accuratezza; eventuali scostamenti dalle previsioni originarie verificatesi nella realizzazione saranno possibili se effettuati nel rispetto dei limiti dell'importo contrattuale, in esecuzione delle disposizioni di cui all'art. 23 della L.R. 29/04/1985, n. 21, come sostituito dall'art. "54" della L.R. 12/01/1993, n. 10.

2. Il quadro economico deve comprendere:

- a) l'importo dei lavori a base d'asta;
- b) l'importo delle opere e forniture che l'Amministrazione interne eseguire in economia o con appalto a ditte specializzate. In tal caso gli atti progettuali devono risultare comprensivi dei relativi elaborati tecnici e perizie;
- c) l'importo per le spese tecniche di progettazione e, se del caso, di direzione dei lavori;
- d) l'importo delle spese tecniche per indagini geologiche, statistiche, ambientali, ritenute necessarie e non comprese tra quelle di cui alla lettera c);
- e) l'importo delle spese per le aree e gli altri beni da occupare ed acquisire per l'esecuzione dell'opera progettata, compreso ogni onere necessario;
- f) una quota per spese impreviste che, di norma, non deve eccedere il 5% dell'importo a base d'asta.

4. Nei casi in cui il progetto comporti situazioni abiettive a qualunque titolo, esso comprende normative di dettaglio allo scopo di rendere possibili il preliminare conseguimento del bene in piena conformità con la legge.

TITOLO IV^o

LE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

CAPITO I

APPROVAZIONE DEL PROGETTO ED AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE

Art. 26

LA DELIBERAZIONE

1. L'accesso alle fasi del procedimento negoziale di cui al presente titolo presuppone l'intervenuta approvazione da parte dell'organo comunale competente della deliberazione con la quale viene approvato il piano finanziario dell'investimento, relativo al progetto in esame, a norma dell'art. 4, comma 4, del D.L. 2 Marzo 1989, n. 63, convertito con modificazioni in legge 26 Aprile 1989, n. 153, integrato con un ulteriore piano economico finanziario diretto ad accertare l'equilibrio economico finanziario dell'investimento e della connessa gestione, anche in relazione agli intrecci previsti ed al fine della determinazione delle tariffe. Il piano economico finanziario deve essere preventivamente assentito da un istituto di credito immobiliare scelto tra gli istituti indicati con decreto emanato dal Ministero del Tesoro.

2. E' condizione e presupposto che l'intervento risulti compreso nel programma triennale deliberato dal Consiglio Comunale.

3. E' ulteriore condizione e presupposto che la proposta di deliberazione di cui al presente articolo sia corredata dei peretti di cui all'art. 59 della legge 8 Giugno 1990, n. 142, come recepita dalla L.R. 11 dicembre 1991, n. 48, nonché di ogni altro perere richiesto o previsto dall'ordinamento per le fattispecie progettuali direttamente o indirettamente riconducibili al progetto in esame.

4. Sono elementi necessari da prevedere nella deliberazione di cui al presente articolo:

- a) l'espressa approvazione del progetto e della spesa che lo stesso comporta;
- b) le attestazioni e quanto altro prescritto relativi alla localizzazione dell'opera pubblica ai fini urbanistici, alla pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità, agli effetti temporali della dichiarazione di pubblica utilità ed indifferibi-

lità e del termine per l'inizio e per l'ultimazione del procedimento espropriativo dell'opera stessa;

- c) l'impegno di spesa sul pertinente capitolo di bilancio e la precisazione dei mezzi straordinari con i quali viene assicurato il finanziamento;
- d) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
- e) le modalità di esercizio dell'autorizzazione a contrattare con particolare riferimento alle norme di cui al presente regolamento.

5. Nei casi in cui la relativa spesa non risulti espressamente finanziata con il provento derivante da entrate patrimoniali del Comune o dall'assunzione di mutui, la delibera deve esplicitamente prevedere il vincolo a non dare corso alle procedure negoziali che comunque comportano un impegno dell'Ente verso terzi, sino a quando non si saranno verificate le condizioni di copertura della spesa.

6. Per quanto attiene agli elementi determinanti del parere tecnico e conseguentemente di ogni altro specifico parere, si fa espresso riferimento alle disposizioni di cui agli artt. 11 e 14 inclusi, della L.R. n. 21/85 e alle successive modifiche ed integrazioni di cui alla L.R. n. 10/93.

7. L'attestazione di conformità urbanistica prevista dalle vigenti disposizioni non è necessaria per i progetti di reti di distribuzione di acqua e gas, di scarico, di reti fognarie, di canalizzazione, di impianti elettrici e telefonici e di altri servizi non prevedibili negli strumenti urbanistici, quando le relative opere sono da realizzare nel sottosuolo o interrate.

8. Al fine di rendere più efficiente il procedimento amministrativo, l'Ente si avvale della disciplina di cui all'art. 8 della L.R. n. 21/85, nonché di quella di cui all'art. 33 della L.R. 10/93.

CAPITOLO II

FORME DI CONTRATTAZIONE - NORME GENERALI

Art. 27

LE GARE

1. Le modalità di scelta del contraente sono disciplinate secondo sistemi, modi e metodi determinati dalle leggi dello Stato e delle Regioni e sono costituite dai seguenti procedimenti:

- a) pubblici incarri od asta pubblica;
- b) appalto concorso;
- c) licitazione privata;
- d) coltimo fiduciario;
- e) trattativa privata.

Le modalità di espletamento delle procedure suddette sono indicate negli articoli seguenti. Le concessioni sono regolate dalla disciplina stabilita nei successivi articoli.

2. Nella classificazione dei procedimenti di cui al comma precedente si fa riferimento alla terminologia di cui all'art. 8 del D.Lgs. 19/12/1991 n. 406, e precisamente:

- a) procedure aperte in cui ogni impresa interessata può presentare offerta;
- b) procedure negoziate in cui le amministrazioni aggiudicatrici consultano le imprese di propria scelta e negoziano con una o più di esse i termini del contratto.

3. Si definiscono anche ai fini della loro utilizzazione nelle previsioni effettuate dal presente regolamento:

- a) bando di gara l'atto mediante il quale l'Amministrazione comunale indica un appalto. Esso è redatto dall'Ufficio contratti, con la supervisione del Segretario comunale, con l'osservanza di quanto stabilito nel successivo art. 28;
- b) avviso di gara l'atto mediante il quale l'Amministrazione comunale dà pubblica notizia dell'appalto di cui al bando previsto dalla lett. a), ai fini della presentazione delle domande di partecipazione e/o delle offerte;
- c) comunicazione di preinformazione l'atto mediante il quale vengono rese note le caratteristiche essenziali degli appalti di importo pari o superiore a 5 milioni di E.C.U., IVA esclusa, (art. 12, comma 1 ed allegato C al D. Lgs. 19/12/1991 n. 406);
- d) avviso del risultato dell'appalto comunicazione mediante la quale vengono rese note le risultanze della gara, "ai sensi dell'art. 51 della L.R. n. 10/93, o ai sensi dell'art. 18 del

2. E' vietato prevedere negli atti preliminari ed in quelli relativi alle gare che nei contratti siano inserite clausole che ne consentano la rinnovazione tacita, dovendo ogni convenzione avere termine certo ed incondizionato di scadenza.

Art. 28

IL BANDO DI GARA

1. Il bando di gara, per appalti di lavori pubblici di importo inferiore a 5 milioni di E.C.U., è redatto in conformità ai modelli allegati al D.P.C.M. 10/01/1991, n. 55, mentre, per l'affidamento dei lavori pubblici per importi pari o superiori a 5 milioni di E.C.U., IVA esclusa, si osservano le norme di cui al D.Lgs. 19/12/1991, n. 406, e gli schemi dei bandi di gara allo stesso allegati.

2. Nei bando di gara devono essere indicate le categorie e le relative classifiche dell'Albo Nazionale Costruttori richieste per l'accesso delle imprese alla gara, nonché le parti dell'opere scorporabili, con relativi importi. In particolare deve essere indicata una sola categoria prevalente, individuata in quella che identifica l'opera da realizzare tra le categorie di cui al decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 26/02/1982, pubblicato nella G.U. n. 208 del 30/07/1982. Ove ricorrono i presupposti e le condizioni di cui all'art. 28, comma 1), del D.Lgs. n. 406/91, viene richiesta l'iscrizione all'Albo anche in categorie diverse da quella prevalente. In tal caso i lavori corrispondenti a tale categoria devono essere individuati e descritti in progetto. Detti lavori si considerano parti scorporabili per le quali si applica il 3^o comma del suddetto articolo.

3. Nei bandi di gara è vietato l'inserimento di qualsiasi clausola che richieda certificazione di presa visione del progetto da parte dei partecipanti o comunque preveda formalità che possano comportare il riconoscimento preventivo dei partecipanti alla gara.

4. Quando la spesa relativa alle opere e forniture oggetto dell'appalto è finanziata con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti, nel bando, nell'avviso e nell'invito alla gara saranno inserite le precisazioni di cui all'art. 19 della legge 26 Aprile 1983, n. 181 ed all'art. 4 del D.M. del Tesoro 1 Febbraio 1985.

5. In materia di pubblicità del bando si fa espresso riferimento alle norme di cui all'art. 51 della L.R. 12/01/1993, n. 10.

5. Nei bando dovrà essere indicato, inoltre, nel rispetto delle norme di individuazione dei responsabili del procedimento, gli uffici e i singoli funzionari responsabili delle attività istruttorie, propulsive, preparatorie ed esecutive in materia contrattuale. Esso è firmato dal Sindaco.

Art. 29

LE PROCEDURE DI GARA

1. La gara, presieduta dalla Commissione costituita con le modalità di cui all'art. 12 ha luogo, nel giorno ed ora stabiliti, in idoneo locale presso la sede comunale, aperto ai rappresentanti e incaricati delle imprese partecipanti e, in generale, al pubblico, che vi ha libero accesso e che assiste compostamente alle operazioni di gara. La sede della gara è arredata, di regola, con un tavolo idoneo per i lavori della Commissione e di uno spazio, allo stesso antistante, nel quale sono collocate le sedie per coloro che assistono alla gara, in numero adeguato ed in posizione che consenta di seguire i lavori della Commissione stessa senza arrecare intralcio alle operazioni relative.

2. All'ora stabilita nel bando il Presidente della Commissione di gara dichiara aperta la gara e richiama l'attenzione dei concorrenti sull'oggetto del contratto, facendo dare lettura delle relative condizioni, e deposita tutti gli atti relativi alla gara. Dopo la dichiarazione di apertura della stessa, le offerte inviate o presentate non possono essere più ritirate. Il procedimento di gara si svolge senza soluzione di continuità. Dà quindi notizia delle offerte che sono pervenute nel termine prescritto.

3. Il Presidente, assistito dagli altri componenti la Commissione di gara procede all'apertura dei plachi, effettuando l'esame della regolarità dei documenti richiesti. A conclusione favorevole dello stesso, il Presidente, d'intesa con gli altri membri della Commissione, dichiara l'ammissione dell'offerta, che rimane sigillata nell'apposita busta. Per le ditte ammesse la documentazione viene affidata al segretario della Commissione e la busta interna, contenente l'offerta, mantenuta sigillata, viene depositata dal Presidente sul tavolo.

4. L'esclusione dalla gara di una impresa per omissione, incompletezza e/o imperfezione dei documenti richiesti nel bando di gara, è preordinata a garantire e a tutelare l'Amministrazione Comunale che deve acquisire idonea dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti nel bando da parte di tutti i concorrenti. Allorché una prescrizione del bando di gara disponga l'esclusione del concorrente per irregolarità della documentazione, la Commissione di gara è tenuta a provvedere, dando atto a verbale dei motivi dell'esclusione, che vengono immediatamente resi dal Presi-

dente ai presenti. Eventuali eccezioni mosse dai rappresentante o incaricato dell'impresa interessata al momento dell'esclusione vengono immediatamente esaminate dalla Commissione che assume la propria decisione definitiva, facendone constare a verbale.

5. Le buste contenenti le offerte delle ditte non ammesse alla gara per irregolarità della documentazione sono mantenute sigillate e vengono affidate al membro segretario per le successive comunicazioni formali all'impresa interessata.

6. Ultimato l'esame dei documenti il Presidente riepiloga ad alta voce le imprese ammesse alla gara e procede soltanto a questo momento all'apertura delle buste contenenti le offerte.

7. Per ciascuna offerta il Presidente, dopo aver verificato la regolarità della firma, dà lettura delle condizioni nella stessa proposte. Conclusa l'apertura delle buste e la lettura delle offerte la Commissione, applicando il metodo di gara stabilito nel bando, determina l'impresa vincitrice della gara fatte salve le decisioni in merito all'aggiudicazione che sono riservate alla Giunta comunale.

8. Copia del verbale di gara, sottoscritto nell'originale dalla Commissione e dai testimoni, è trasmesso dal Presidente al Sindaco.

9. Per gli appalti soggetti alle disposizioni del D.Lgs. n. 406/1991 il verbale di gara deve contenere le notizie previste dall'art. 82 di tale decreto e deve essere comunicato alla Commissione delle Comunità europee con le modalità stabilite nel predetto articolo.

Art. 30

RILASCIO COPIE DEI DOCUMENTI

1. Con esplicito avviso contenuto nel bando di gara viene precisato l'Ufficio presso il quale le imprese invitate possono prendere visione del progetto e degli atti tecnici annessi, nonché il responsabile del servizio.

2. Ai rappresentanti delle imprese interessate od ai loro delegati con apposita comunicazione scritta, viene rilasciata copia di tutti gli atti ammessi in visione, previo versamento del rimborso spese fissato dal Sindaco su proposta dell'Ufficio contratti, che viene introdotto in bilancio contestualmente alla liquidazione delle spese eventualmente sostenute dall'Ufficio stesso per le copie degli elaborati tecnici ed amministrativi.

3. Il personale preposto al rilascio delle copie degli atti è tutto quello che viene a conoscenza dei nominativi delle imprese che hanno richiesto la documentazione di cui al precedente comma è vincolato al segreto d'ufficio e deve dare comunicazione delle ditte richiedenti esclusivamente al responsabile dell'Ufficio contratti, anch'egli vincolato al segreto d'ufficio.

Art. 31

LE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE D'IMPRESA ED I CONSORZI

1. L'Associazione temporanea d'impresa, definita anche "raggruppamento" o "riunione", sussiste tutte le volte che singole ditte, associandosi临时amente, intendono partecipare collettivamente ad una gara.

2. Nei bandi di gara d'importo superiore od inferiore alla soglia comunitaria, deve essere espressamente indicato che le imprese sono ammesse a partecipare alle gare, oltre che singolarmente, anche riunite in Associazioni temporanee o in consorzio.

3. Sono ammesse a presentare offerte per gli appalti di opere pubbliche, imprese riunite che, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con l'appresentanza ad una di esse, qualificata capo gruppo, la quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti; nonché consorzi di cooperative di produzione e di lavoro regolati dalla legge 25 Giugno 1909, n. 482 e dal R.D. 12 Febbraio 1971, n. 278 e successive modificazioni.

4. Ogni imprese associata deve essere iscritta all'Albo Nazionale Costruttori per la classifica corrispondente ad almeno un quinto dell'importo dei lavori oggetto dell'appalto e sempre che le somme degli importi d'iscrizione delle singole imprese siano almeno pari all'importo complessivo dei lavori da appaltare. Quando i lavori siano di diversi tipi, corrispondenti a varie categorie, il bando e gli altri atti di gara devono indicare l'importo della categoria prevalente, ai fini dell'ammissibilità delle imprese.

5. Per i requisiti tecnici e finanziari richiesti per l'ammissione alle gare delle associazioni temporanee di imprese si applicano le norme di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 406/91.

6. Per gli appalti nei quali vengono indicate nel bando, nell'avviso di gara (quando si ricorre a trattativa privata), nel capitolo specifico, parti dell'opera scorporabili con il relativo importo, l'esecuzione può essere assunta in proprio da imprese mandanti individuate prima della presentazione dell'offerta, le quali debbono essere iscritte all'Albo Nazionale Costruttori per la categoria e classifica corrispondenti alle parti stesse.

7. Questora l'impresa singola o le imprese che intendono riunirsi in associazione temporanea abbiano i requisiti di cui agli artt. 18, 19, 20 e 21 del D.Lgs. n. 406/91 e ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 14/12/1991 n. 406 possono associare, rispettivamente, ai sensi del 4° comma dell'art. 9 della legge 6/10/1984, n. 687, e ai sensi del 6° comma dell'art. 23 del D.Lgs. n. 406/91, altre imprese iscritte all'Albo Nazionale Costruttori, anche se per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da quest'ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori oggetto dell'appalto.

8. L'offerta delle imprese riunite determina la loro responsabilità solidale nei confronti del Comune. Nel caso di imprese mandanti assuntrici delle opere scorporabili, la responsabilità è limitata a quella derivante dall'esecuzione delle opere di rispettiva competenza, tenuta restando la responsabilità solidale dell'impresa capo gruppo.

9. Nei rapporti fra Comune ed Associazione temporanea d'impresa si applicano tutte le norme previste dalle leggi vigenti.

10. Non è consentita l'associazione, anche in partecipazione, ed il raggruppamento temporaneo d'imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

II. Per gli appalti di forniture di beni e servizi, per i quali, per effetto del loro importo non si applica la normativa di esenzione delle direttive comunitarie, non sono ammessi reggruppamenti temporanei di imprese o ditte.

Art. 32

LE IMPRESE ARTIGIANE E LE COOPERATIVE

I. Per le imprese artigiane e per le cooperative iscritte da almeno un anno, rispettivamente, all'albo artigiani o al registro prefettizio, è richiesta la sola iscrizione alla C.U.I.A.A. per lavori di importo non superiore ai trecento milioni. La capacità economica e tecnica dovrà essere provata ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 406/71.

Art. 33

L'OFFERTA

1. All'offerta si applicano i principi generali, in materia di manifestazione di volontà nei rapporti obbligatori.

2. Esse deve indicare chiaramente, pena la inammissibilità, il prezzo offerto, ovvero la percentuale di ribasso e di aumento offerto rispetto al prezzo-base determinato dall'Amministrazione, secondo quanto richiesto dall'avviso di gara.

3. Il prezzo offerto o la percentuale di ribasso offerta devono essere indicati, oltre che in cifre anche in lettere. Nel caso di discordanza fra le due indicazioni, sarà ritenuta valida quella più favorevole per l'Amministrazione. Sono vietate: abrasioni e correzioni, salvo che queste ultime siano chiaramente confermate con postilla approvata e sottoscritta.

4. L'offerta è segreta. Esse deve essere formulata in scritto e deve inoltre corrispondere ai seguenti requisiti:

- a) redatta in carta da bollo;
- b) sottoscritta personalmente dal titolare della ditta offerente o, nel caso si tratti di società, da chi ne ha la rappresentanza legale;
- c) sigillata. La busta contenente l'offerta deve essere chiusa con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura. La stessa deve essere inserita nel plico contenente i documenti richiesti nel bando di gara.

MODALITA' PER L'INVIO DELLE OFFERTE

1. L'invio del plico contenente l'offerta e i documenti può avvenire o a mezzo raccomandata postale A/R oppure con consegna a mani al protocollo generale del Comune e deve pervenire entro un'ora prima di quella fissata per la gara.

2. Il plico che comprende la documentazione e la busta dell'offerta, deve essere chiuso e sigillato con ceralacca sulla quale deve essere impressa l'impronta di un sigillo a scelta dell'impresa e firmato sui tempi di chiusura in modo da confermare l'autenticità della chiusura originarie proveniente dal mittente al fine di escludere qualsiasi manomissione del contenuto.

3. Il plico deve recare l'indicazione della regione sociale e l'indirizzo della ditta concorrente e la precisazione dell'oggetto e della data della gara alla quale la medesima intende partecipare.

4. Disposizioni saranno stabilite dal Segretario comunale e dall'ufficio contratti per mantenere riservato, fino al momento della gara, il numero e i nominativi delle ditte che hanno rimesso offerta.

TORNATE DI GARA

1. Nei casi che l'Amministrazione proceda a tornate di gara di appalto da effettuarsi contemporaneamente è sufficiente la presentazione, da parte dell'impresa partecipante a più di una gara della documentazione relativa all'appalto di importo più elevato, salvo quella specificatamente richiesta per ciascuna gara, che dovrà essere inclusa nel plico alla stessa relativa.

2. La gara d'appalto di importo più elevato, sarà celebrata per prima.
Uve la gara debba essere sospesa o rinviata ad altra data, oltre all'avviso all'albo ne sarà data comunicazione a domicilio dei partecipanti.

X

Art. 36

COMUNICAZIONE ALL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

1. Il Sindaco, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 406/91, comunica entro dieci giorni dalla gara l'esito della stessa all'aggiudicatario ed al concorrente che segue in graduatoria.

2. L'aggiudicatario deve presentare entro dieci giorni dalla comunicazione la documentazione prevista dalle norme vigenti. Uve non provveda, ovvero provveda in modo non conforme, la Giunta Comunale, con atto motivato, annulla l'aggiudicazione effettuata ed aggiudica i lavori al concorrente che segue in graduatoria.

Art. 37

COMUNICAZIONI ALLE AZIENDE ESCLUSE

1. Per gli appalti soggetti alle disposizioni del D. Lgs. 17/12/91 n. 406, l'amministrazione effettua le comunicazioni alle imprese escluse e le altre previste dall'art. 31 del predetto decreto.

Art. 38

LA PUBBLICAZIONE DELL'ESITO DELLE GARE

1. Prima di stabilire il contratto il Comune procede, nei casi e con le modalità di cui all'art. 31 della L.R. n. 10/73 e dell'art. 12, comai 5, 6 e 7 del D.Lgs. 19 Dicembre 1991, n. 406, alla pubblicazione dell'estratto del verbale di gara indicando le imprese partecipanti, le offerte pervenute, l'impresa vincitrice, il sistema di aggiudicazione adottato ed ogni altra notizia utile.

Art. 39

NORME DI GARANZIA

1. Le disposizioni che disciplinano le modalità di gara, risultanti dalla legge, dal presente regolamento, dal capitolo e dall'avviso di gara non sono derogabili, in quanto poste nell'interesse del corretto svolgimento della gara.

In particolare sono motivo di nullità le inosservanze

5.
delle norme dirette a garantire la segretezza delle offerte.

3. Sono altresì motivo di nullità le norme la cui disapplicazione o violazione comprometta il serio e proficuo svolgimento della gara.

Art. 40

OFFERTE PERVENUTE OLTRE I TERMINI

1. Le offerte pervenute fuori termine, effettuate le opportune verifiche, vengono escluse dalla gara; vengono affidate ai membri segretario della Commissione, perché ne sia data successiva notizia formale alle ditte interessate, restituendo il piano dopo aver acquisito agli atti fotocopia dei due prospetti esterni recanti belli e le date di ricezione.

CAPITOLO III

I PUBBLICI INCANTI

Art. 41

IL PROCEDIMENTO

1. I pubblici incanti costituiscono, ai sensi dell'art. 36 della L.R. 12/01/1993 n. 10, il procedimento con il quale l'amministrazione rende pubblicamente noti l'oggetto e le condizioni del contratto a cui intende addivenire, riceve le offerte dei concorrenti ed aggiudica l'appalto secondo il criterio di cui all'art. 42 della L.R. 29/04/1985 n. 21, come sostituita dall'art. 38 della L.R. 12/01/1993 n. 10, o, per l'affidamento di lavori di rilevanza comunitaria secondo il criterio del prezzo più basso.

2. Le fasi della procedura del pubblico incanto sono le seguenti:

- a) deliberazione a contrattare che approva il bando di gara e la sua pubblicazione;
- b) ammissione dei concorrenti;
- c) effettuazione dell'incanto;
- d) aggiudicazione dell'asta.

CAPITOLO IV

L'APPALTO CONCORSO DI OPERE PUBBLICHE

Art. 42

APPALTO CONCORSO

1. Ai sensi dell'art. 37 della L.R. 29/04/1995 n. 21, così come sostituito dall'art. 41 della L.R. 12/01/1993 n. 10, l'Amministrazione comunale può avvalersi dell'appalto concorso solamente per le opere nella cui realizzazione si prevalente l'installazione di impianti ad alta tecnologia che comportino soluzioni innovative sotto il profilo tecnico o scientifico per le quali si renda necessario il ricorso alla capacità progettuale ed operativa di imprese ed appaiate inadeguato l'espletamento di un ordinario concorso di progettazione.

Art. 43

DELIBERAZIONE

1. La deliberazione motivata che stabilisce di avvalersi della procedura dell'appalto concorso è di esclusiva competenza del Consiglio comunale.

Art. 44

BANDO ED AVVISO ALLA GARA

1. Il bando di gara deve essere redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 28, può utilizzare, ai fini del criterio di scelta, non più di tre degli elementi indicati nella lettera b) del comma 1 dell'art. 29 del D.Lgs. n. 406/91, formulandoli in termini di punteggi numerici. Inoltre il bando stesso deve espressamente indicare il termine di ultimazione dell'opera.

Art. 45

1. Le modalità di costituzione della Commissione comunale degli appalti concorso sono fissati dall'art. 14.

2. La Commissione di cui al primo comma è nominata dalla Giunta comunale nella prima riunione utile dopo la presentazione delle offerte per l'appalto concorso.

3. La Commissione è plenamente autonoma nel fissare preliminariamente le modalità e i criteri per il suo funzionamento.

4. La Commissione, ha suo giudizio insindacabile, può delegare a sottocommissioni interne alla stessa predisposizione degli elementi di valutazione dei singoli progetti e l'analisi degli stessi. Resta stabilito che una volta compiuti i lavori di cui al precedente capoverso, la Commissione procede ad approfondita valutazione comparativa dei progetti esprimendo un proprio e definitivo giudizio sulla base degli elementi acquisiti.

5. La Commissione, al termine dei lavori, forma una graduatoria dalla quale risulta l'ordine di merito dei concorrenti.

6. La Commissione può anche concludere che nessuno dei progetti e delle offerte presentati siano meritevoli di essere prescelti; in tal caso è tenuta, per ogni offerta, ad esporre dettagliatamente le valutazioni e le considerazioni specifiche che hanno portato a tale conclusione.

ART. 46

ASSEGNAZIONE

1. Il Presidente della Commissione trasmette al Sindaco il verbale dal quale risulta lo svolgimento e l'esito dei lavori della stessa effettuati e la proposta conclusiva espressa della Commissione.

2. ~~L'Amministrazione riterga di fare proprie le valutazioni e di dare corso all'esecuzione del progetto prescelto, vi provvede mediante atto deliberativo adottato con l'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 33 e 35 della legge 8 Giugno 1990, n. 142, come recepita dalla L.R. 11/12/1991, n. 49.~~

3. ~~L'Amministrazione, senza entrare nel merito del giudizio tecnico della Commissione, può valutare ~~discrezionalmente~~ le rispondenze dei risultati dell'appalto contesto in relazione alle proprie finalità, decidendo invece, in base a precisa motivazione, di non dare esecuzione al progetto prescelto.~~

I comuni 2 e 3. del presente articolo 46 sono stati annullati dal C.R.E.C.O. Sez. centrale di Palermo giusto allegato delibazione n. 1182/1249 del 26/1/95.

CAPITOLO V
LA LICITAZIONE PRIVATA

Art. 47

DEFINIZIONE E PROCEDIMENTO

1. La licitazione privata, alla quale è consentito ricorrere solamente per la concessione di costruzione e gestione delle opere, di cui all'art. 42 della L.R. 29/04/1985 n. 21, come sostituito dall'art. 46 della L.R. 12/01/1993 n. 10, è una gara a concorso limitato, alla quale partecipano le ditte che, avendone fatta richiesta e possedendo i requisiti previsti dal bando, sono state invitate dall'amministrazione comunale.

2. Le fasi essenziali del procedimento, regolate dalle disposizioni di legge vigenti, sono le seguenti:

- a) adozione della deliberazione a contrattare ed approvazione del relativo bando di gara;
- b) pubblicazione del bando di gara;
- c) presentazione delle domande di partecipazione e prequalificazione dei richiedenti;
- d) circolazione dell'invito ai richiedenti ammessi alla gara;
- e) invio delle offerte e documentazioni da parte dei concorrenti;
- f) procedure di gara con verifica dei documenti, ammissione ed esclusione dell'offerta, proclamazione dell'esito della licitazione.

Art. 48

BANDO DI GARA E INVITO ALLA GARA

1. Il bando di gara, redatto in conformità alle norme di cui all'art. 28, deve contenere i termini entro i quali le imprese interessate debbono far pervenire le domande di partecipazione alla gara.

Art. 49

DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

1. Avvenuta la pubblicazione del bando di gara, entro i termini e con le modalità dallo stesso previsti, le imprese che ritengono di avervi interesse e di possedere i requisiti richiesti, possono inoltrare domanda per essere ammesse a partecipare alla licitazione privata.

2. La domanda deve:

- a) essere redatta in carta da bollo di valore competente;
- b) contenere tutte le notizie ed indicazioni richieste dal bando di gara, in modo chiaro ed inequivocabile, sottoscritta dal rappresentante legale dell'impresa o da persona legalmente autorizzata a provvedere in sua vece;
- c) eventuali correzioni ed integrazioni debbono essere effettuate in forma chiara e comprensibile e controfirmate, per convalescenza, da colui che sottoscrive l'istanza.

3. Alla domanda devono essere allegati i documenti richiesti dal bando di gara, in originale od in copia autenticata nelle forme e da uno dei soggetti abilitati per legge. I documenti prodotti sia in originale che in copia, devono essere di data valida rispetto al termine prescritto dal bando di gara. Ai fini della scadenza dei termini previsti per la validità dei documenti si fa riferimento alla data ultima prevista per la presentazione della domanda.

4. La domanda con allegati i documenti deve essere inviata con lettera raccomandata A.R., indirizzata al comune - Ufficio Contratti, recando all'esterno esclusivamente l'indicazione delle gara alla quale si riferisce, quale risulta dal bando di gara.

5. Il termine fissato dal bando per l'invio dell'istanza di ammissione alla licitazione è perentorio. Esso viene riferito alla data di spedizione postale dell'istanza e, pertanto, fa fede del rispetto del termine il bollo postale di spedizione del plico, indipendentemente dalla data di ricezione, purché la stessa sia stata effettuata a mezzo lettera raccomandata A.R..

6. L'Ufficio contratti conserva, assieme alla domanda ed alla documentazione, la busta relativa alla spedizione postale del plico, avendo cura che non siano danneggiati, nell'apertura, i bolli postali di spedizione e ricezione.

7. L'Ufficio contratti sottopone, giorno per giorno, le domande pervenute al protocollo generale e ne cura la conservazione. Per le domande pervenute oltre il termine fissato dal bando il protocollo registra la data di spedizione risultante dal bollo postale.

8. Trascorsi cinque giorni feriali dall'ultimo previsto per la ricezione delle domande, il responsabile dell'Ufficio contratti inizia l'istruttoria formale delle istanze pervenute, per verificare il rispetto delle condizioni stabilite dal bando di gara.

Art. 30

LA PREQUALIFICAZIONE DEI CONCURRENTI

1. La prequalificazione delle ditte da invitare alle gare di appalto è effettuata da una Commissione presieduta dal Segretario comunale e composta dal responsabile del settore competente per l'oggetto dell'appalto e dal responsabile dell'Ufficio contratti, che cura l'istruttoria formale delle istanze pervenute.

2. Le istanze che risultano in regola con le prescrizioni ed i termini fissati dal bando, sono da ammettere alla gara, salvo che non sussistano particolari impedimenti o motivi, risultanti da documentazioni in possesso dell'Amministrazione o da provvedimenti adottati dalla stessa per inadempienze rilevanti, verificatevi in occasione di precedenti rapporti contrattuali.

3. La commissione entro 20 giorni da quello stabilito per la presentazione delle richieste, forma l'elenco delle ditte le cui istanze e documentazioni sono risultate conformi alle prescrizioni del bando.

4. Sia per le ditte da ammettere alla gara, sia quelle da escludere, la Commissione, tramite il responsabile dell'Ufficio contratti che cura la relativa istruttoria, sottopone al Sindaco la proposta di deliberazione da adottarsi dalla Giunta comunale. La Giunta decide sulla proposta alla prima adunanza utile e comunque non oltre 10 giorni dal ricevimento della stessa.

Art. 31

LE IMPRESE AMMESSE ED ESCLUSE

1. La Giunta comunale sulla base della proposta formulata a seguito delle procedure di cui al precedente articolo delibera motivatamente l'elenco delle imprese ammesse alla gara e quello delle ditte escluse.

2. La decisione di non ammissione alla gara, con le relative motivazioni, deve essere comunicata dal Sindaco al richiedente, a mezzo di raccomandata R.R., da spedirsi entro 10 giorni dalla deliberazione della Giunta, indicando sulla stessa l'organo ed i termini per l'eventuale ricorso da parte del soggetto interessato.

3. I termini previsti dal precedente comma e dal presente articolo sono determinati ai sensi e per gli effetti di cui al 2°

comma dell'art. 2 della L.R. 30/04/1991, n. 10. Le modalità relative alle domande di ammissione, ai criteri di selezione, alle imprese ammesse ed escluse e ad ogni altra procedura relativa all'affidamento a licitazione privata di lavori di concessione di costruzione e gestione delle opere per importo pari o superiore a 5 milioni di E.C.U., IVA esclusa, sono disciplinate dalle norme del D.Lgs. 19/12/1991, n. 406, per quanto dallo stesso diversamente disposto rispetto alle norme dei precedenti artt. 48 e 49, che si applicano integralmente per le licitazioni private di importo inferiore al limite stabilito dai suddetti decreti.

Art. 52

L'INVITO ALLA LICITAZIONE PRIVATA

1. Gli inviti a presentare l'offerta per la licitazione privata sono diramati dal Comune simultaneamente, a tutte le imprese ammesse alla gara, a mezzo di lettera raccomandata postale A.R.. Sono sottoscritti dal Sindaco o dall'Assessore delegato e la loro spedizione avviene, a cura dell'Ufficio contratti, entro 10 giorni dall'adozione della deliberazione di cui all'art. 50, il termine per la presentazione dell'offerta non può essere inferiore a 20 giorni liberi, decorrenti dalla data della lettera d'invito. Nel caso d'urgenza, i termini di cui sopra possono ridursi a 12 giorni.

2. Per gli appalti soggetti alle norme del D.Lgs. 19/12/1991 n. 406, si osservano le modalità, i termini e sono richiesti i requisiti previsti dal decreto predetto e dallo schema di bando allo stesso allegato sotto la lettera E).

3. Per le licitazioni private soggette alle norme della legge 2 Febbraio 1973, n. 14, gli inviti debbono essere diramati entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di gara. Scaduto tale termine il Comune è tenuto a rinnovare la procedura di pubblicazione;

4. I termini indicati nei commi precedenti sono quelli minimi previsti per la presentazione delle offerte e s'intendono liberi e cioè computati escludendo sia il giorno di spedizione della lettera d'invito sia quello previsto per la presentazione delle offerte.

5. Entro il termine per la presentazione delle offerte indicato nella lettera d'invito il plico contenente la documentazione richiesta e l'offerta deve pervenire al Comune - Ufficio Protocollo - a pena di esclusione dalla gara. Il termine predetto è perentorio e le offerte che perverranno dopo la scadenza per lo stesso fissata nell'invito, non potranno essere ammesse alla

La lettera d'invito specifica i documenti da presentare, unitamente all'offerta, a riprova delle dichiarazioni concernenti l'inesistenza delle cause di esclusione ed il possesso dei requisiti richiesti per partecipare alla gara. In particolare vengono richiesti i seguenti documenti:

- a) certificato di iscrizione all'Albo Nazionale dei Costruttori (ha validità un anno dalla data di emissione);
- b) certificato della Cancelleria del Tribunale competente (per la società) dal quale risulti che la società non si trova in stato di liquidazione, fallimento né ha presentato domanda di concordato e siano precisati i legali rappresentanti in carica (ha validità per tre mesi dalla data del rilascio);
- c) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industrie, Artigianato e Agricoltura, competente per territorio (ha validità per tre mesi dalla data di rilascio);
- d) certificato generale del Casellierio Giudiziale per il titolare dell'impresa individuale, per tutti gli accomandatari per le S.A.S., per gli amministratori muniti di rappresentanza per ogni altro tipo di società e di consorzio e per i direttori tecnici quando siano persone diverse delle predette;
- e) dichiarazione attestante la presa visione e conoscenza del luogo dove devono svolgersi i lavori, delle condizioni locali e di tutte le circostanze influenti sulla determinazione dei prezzi nel complesso remunerativi e tali da consentire l'offerta effettuata; di possedere l'attrezzatura necessaria per l'esecuzione dei lavori e di accettare le clausole del capitolo lavori;
- f) documentazione prescritta dalla legge e di cui all'art. 81 nel caso di presentazione di offerta da parte di associazione temporanea d'impresa;
- g) ogni altra documentazione prescritta dalla legge o richiesta dall'Amministrazione per comprovare requisiti richiesti nel bando e dei quali è stato dichiarato il possesso nella domanda di ammissione alla gara.

7. Nella lettera d'invito dovrà inoltre essere specificato:

- a) il metodo con il quale viene tenuta la gara, fra quelli stabiliti dalla legge;
- b) l'Ufficio presso cui possono richiedersi il capitolato d'onere ed i documenti complementari, il termine di presentazione di telle richiesta e l'ammontare e le modalità di versamento della somma da pagare a titolo di rimborso spese per la suddetta documentazione;
- c) il termine per la ricezione delle offerte, l'indirizzo cui queste debbono trasmettersi e la lingua o le lingue in cui debbono redigersi;
- d) le modalità di finanziamento con riferimento alla normative che le prevede, avuto in particolare riguardo alle speciali condizioni di pagamento previste per le opere pubbliche finanziate con mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti.

Art. 59

I METODI DI GARA

1. Le licitazioni private per gli appalti di lavori di concessione di costruzione e gestione delle opere, di cui al citato art. 48 della L.R. n. 21/85 come sostituito dall'art. 49 della L.R. n. 10/93, sono effettuate con i metodi previsti dall'art. 1 della legge 2/02/1973, n. 14, modificato dall'art. 1 della legge 8/10/1984, n. 687 e pertanto come appreso:

- a) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base indicato nell'avviso di gara, senza prefissione di alcun limite di aumento o di ribasso (art. 1, lett. a, legge 2/02/1973, n. 14);
- b) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con la media (art. 4, legge 14/1973);
- c) mediante offerta di prezzi unitari (art. 5, legge n. 14/1973).

2. Per le licitazioni private regolate dalla legge 2/02/1973, n. 14, sono ammesse offerte anche in aumento sin dal primo esperimento di gara (art. 1, legge 8/10/1984, n. 687).

3. Le licitazioni private per gli appalti di lavori di importo superiore a 5 milioni di E.C.U., IVA esclusa, sono regolate dalle norme del titolo VI del D.Lgs. 19/12/1991, n. 406.

Art. 54

LE MODALITA' DELLA GARA

1. La licitazione privata ha luogo nel giorno ed ora fissati nell'invito di gara e viene effettuata con uno dei metodi di cui al precedente art. 53 prestabilito nell'invito stesso.

CAPITOLO VI^a

IL COTTIMO FIDUCIARIO

Art. 55

IL COTTIMO FIDUCIARIO

1. Il cottimo fiduciario è consentito esclusivamente per lavori urgenti o per lavori di manutenzione e comunque sino all'importo di L. 150.000.000.

2. I cottimi fiduciari vengono affidati con le modalità previste dall'art. 28 della L.R. 29/04/1980 n. 21, con applicazione ai fini dell'aggiudicazione, del metodo previsto dall'art. 38 della citata L.R. 12/01/1993 n. 10, ed in base a quanto previsto nell'apposito regolamento adottato con atto consiliare n. 11 del 10/02/94.

3. L'espletamento del cottimo è disposto dal Sindaco ed è di competenza del responsabile capo dell'Ufficio tecnico, che provvede all'aggiudicazione provvisoria.

4. Il responsabile dell'ufficio tecnico trasmette il verbale di aggiudicazione provvisoria all'amministrazione comunale, che provvede ad approvarlo definitivamente con deliberazione della Giunta Comunale.

CAPO VII

LA TRATTATIVA PRIVATA

Art. 56

LA TRATTATIVA PRIVATA

1. La trattativa privata consiste nella procedura negoziata in cui l'Amministrazione consulta le imprese di propria scelta e negozia con una o più di esse i termini del contratto.

2. Qualunque sia l'importo e l'oggetto del contratto, il ricorso alla trattativa privata, con o senza gara, e previa pubblicazione del bando di gara contenente l'indicazione dei criteri per la selezione dei candidati, è consentito solo nei seguenti casi:

- a) in caso di presentazione di offerte irregolari o inaccettabili per mancanza dei requisiti di cui ai Titoli IV^o e V^o del D.Lgs. n. 406/91 in due precedenti procedure di aggiudicazioni invicuonate con il sistema del pubblico incanto, della licitazione privata o dell'appalto concorso, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate;
- b) per lavori, il cui importo non superi le 300.000 E.C.U., realizzati unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione o messa a punto e non per assicurare una redditività o il recupero dei costi di ricerca e sviluppo;
- c) in casi eccezionali, qualora si tratti di lavori la cui natura e i cui imprevisti non consentano una fissazione preliminare e globale dei prezzi..

3. Senza la pubblicazione preliminare del bando di gara, il ricorso alla trattativa privata è consentito solo nei seguenti casi:

- a) in mancanza di offerte o di una sola offerta appropriata e seguito dell'espietamento infruttuoso di due gare a pubblico incanto, licitazione privata o appalto concorso, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate;
- b) per lavori la cui esecuzione, per motivi tecnici, artistici o inerenti alla tutela dei diritti d'esclusiva, può essere affidata solo ad un imprenditore determinato;
- c) nella misura strettamente necessaria per motivi di imperiosa urgenza non compatibile con i termini imposti dalle altre procedure, in relazione ad eventi imprevedibili da parte dell'Amministrazione, purché le circostanze invocate a giustificazione dell'urgenza non siano in alcun modo imputabili all'Amministrazione stessa, e purché l'importo dei lavori non superi le 300.000 E.C.U.;

b) per lavori complementari non figuranti nel progetto inizialmente aggiudicato né nel primo contratto concluso, che siano divenuti necessari a seguito di una circostanza imprevista, all'esecuzione dell'opera ivi descritta, purché vengano attribuiti all'imprenditore che segue tale opera e sempreché non possano essere, tecnicamente o economicamente, distinti dall'appalto principale senza gravi inconvenienti per l'Amministrazione oppure, quantunque separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento. L'importo degli appalti affidati per i lavori complementari non può complessivamente superare il 5% dell'importo dell'appalto principale.

CAPITOLO VIII

INTERVENTI DI URGENZA E SOMMA URGENZA

Art. 57

INTERVENTI DI URGENZA E SOMMA URGENZA

1. Gli interventi di urgenza e di somma urgenza di cui agli artt. 69 e 70 del R.D. 25 Maggio 1895, n. 350, il cui importo non superi il limite di L. 50.000.000, sono affidati, rispettivamente, mediante ottimo fiduciario per quelli d'urgenza e mediante trattativa privata senza bando di gara per quelli di somma urgenza.

CAPO IX

L'APPALTO A CONTRATTO APERTO

Art. 58

APPALTO A CONTRATTO APERTO

1. E' consentito procedere alla stipulazione di contratti aperti per appalti di lavori di pronto intervento o di ordinaria manutenzione, aventi carattere ripetitivo, il cui importo non superi le 300.000 E.C.U.
2. I lavori di cui al precedente comma, le cui tipologie sono determinate con decreto dell'Assessore Regionale ai Lavori Pubblici, sono aggiudicati esclusivamente a mezzo di asta pubblica.

CAPITOLO X²

CONTRATTO CON IL SISTEMA DEL PREZZO CHIUSO

Art. 59

PREZZO CHIUSO

1. Se il contratto viene regolato con il sistema del prezzo chiuso, si applica la normativa di cui all'art. 45 della L.R. 29/04/1986 n. 21, come sostituito dall'art. 57 della L.R. 10/93.

CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE

Art. 60

CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE

1. Qualunque sia l'importo e la natura del contratto, il ricorso alla concessione di costruzione e gestione è consentito solo quando la controprestazione in favore del concessionario consiste nel diritto di gestire l'opera. Qua ora nella gestione dell'opera vengano imposti al concessionario prezzi amministrati o variazioni sottoposte a controllo pubblico, il Comune deve garantire al concessionario stesso, la remuneratività della gestione.

2. Al concessionario è consentito, come parte integrante del corrispettivo, lo sfruttamento di eventuali risorse collaterali generate attraverso la realizzazione e gestione dell'opera oggetto della concessione.

Art. 61

BANDO DI GARA PER LA CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE
AFFIDAMENTO

1. Il bando di gara, redatto in conformità a quanto disposto dall'art. 28 deve indicare i criteri in base ai quali verranno scelti, fra gli aspiranti in possesso dei requisiti, quelli da invitare, ed il numero degli inviti che verranno effettuati non inferiore a cinque, salvo che gli aspiranti siano meno numerosi, e non superiore a venti.

2. Le concessioni di costruzione e gestione di lavori pubblici vengono affidate con il procedimento di licitazione privata, quando ricorrano le condizioni di cui all'art. 9 del D.Lgs. 405/91, mediante trattativa privata.

3. Quando si ricorre al criterio dell'offerta più vantaggiosa, l'individuazione della medesima, alla stregua degli elementi di valutazione indicati nel bando, va operata sulla scorta del parere della commissione di cui all'art. 14.

CAPO XII
FORNITURE DI BENI E SERVIZI

Art. 62

DELIBERAZIONE

1. Per quanto attiene al procedimento preliminare riferito all'approvazione degli atti tecnico-ammministrativi è quant'altro di legge si fa rinvio al disposto dell'art. 25.

2. L'Amministrazione in sede di rinvio alla disciplina di cui al comma precedente in ordine alla formazione dell'atto deliberativo preliminare si adeguà alle norme di cui alla L.R. 12/01/1973, n. 10 ed alle norme di cui al D.Lgs. 24/07/1992, n. 268.

Art. 63

FORNITURE DI BENI, IMPIANTI E SERVIZI

1. Alla redazione delle perizie, capitoli o disciplinare ed altri elaborati tecnici per la fornitura o manutenzione di beni, impianti ed attrezzature provvedono gli uffici comunali competenti.

2. Gli interventi compresi nelle perizie sono individuati dall'ufficio economato e dagli altri uffici preposti alla gestione di servizi che utilizzano impianti ed attrezzature in merito ai quali gli stessi hanno specifiche competenze.

3. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di beni, impianti ed attrezzature che non possono essere eseguiti direttamente dall'organizzazione comunale, sono compresi in perizie rivolte al fabbisogno di almeno un semestre, distinte per settore d'opera o merceologico d'intervento. Le relative proposte di deliberazione sono presentate, ad iniziativa del funzionario responsabile, almeno sessanta giorni prima dell'inizio del semestre.

Per gli interventi relativi alla fornitura di beni, impianti ed attrezzature che per la loro consistenza non rientrano nell'ordinaria competenza dell'Economo stabilita dal rispettivo regolamento, le perizie, capitoli e disciplinari sono redatti con adeguato anticipo rispetto ai tempi nei quali necessita la loro utilizzazione e presentati, dal funzionario

responsabile, con la relativa proposta di deliberazione.

Art. 64

PRESTAZIONI DI SERVIZI

1. Per la prestazione di servizi aventi durata annuale o pluriennale e carattere uniforme, l'Ufficio comunale competente redige il capitolato d'oneri e la perizia di spesa, che il funzionario responsabile presenta in allegato alla relativa proposta di deliberazione.

2. Negli atti predetti e nel relativo contratto o convenzione non può esservi mai previsto il rinnovo tacito dell'appalto.

Art. 65

AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI DI FORNITURE DI BENI E SERVIZI

1. L'affidamento degli appalti di forniture di beni e servizi, compresi gli eventuali lavori di installazione il cui valore di scelta, escluso IVA, sia uguale o superiore a 180.000 E.C.U., è disciplinato dalle disposizioni del D.Lgs. 24/07/1992, n. 828, mentre per gli appalti di importo inferiore alle 180.000 E.C.U., si procederà secondo le norme di cui al R.D. 23/05/1984, n. 827.

2. Nei procedimenti di appalto concorso e in tutti i procedimenti in cui l'affidamento avvenga con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il criterio di scelta deve essere determinato sulla scorta del parere della Commissione di cui all'art. 14.

3. La pubblicità dei bandi di gara per gli appalti di importo pari o inferiore a 180.000 E.C.U. avviene con le modalità di cui all'art. 51 della L.R. 12/01/1993, n. 10.

4. La pubblicità dei bandi per gli appalti di importo inferiore a 180.000 E.C.U. avviene mediante avviso per giorni 15:

a) all'Albo Pretorio del Comune;

b) all'Albo del Comune capoluogo e di almeno altri "cinque" comuni della provincia;

c) nella G.U. Regione Siciliana se l'importo è di almeno 80 milioni di lire.

5. Ai sensi dell'art. 64 del Regolamento di contabilità dello Stato approvato con R.D. 28/05/1984, n. 827, richiamato dall'art. 42 del Regolamento di esecuzione dell'O.R.E.L., la pubblicazione, quando l'interesse del servizio lo richieda, può essere ridotta fino a giorni cinque liberi (non computando cioè ne il dies a quo, né il dies a quem). In tal caso dovrà trattarsi solo dei casi di cui alle lettere a) e b) del precedente punto 4 e, per la pubblicazione di cui alla citata lettera b) si provvederà a trasmettere il bando a mezzo fax.

6. Nei casi di deroga tacita di cui al precedente punto art. 5, la scelta del contraente a trattativa privata dovrà avvenire previa gara ufficiosa esplorativa fra almeno tre ditte iscritte alla C.C.I.A.A. per attività comprendente la tipologia dei servizi o delle forniture da effettuare.
Non si fa luogo a gara esplorativa per l'acquisto di stampati e registri per i servizi comunali che per non omogeneità con quelli normalmente e da tempo in uso possano pregiudicare o rendere più gravoso l'espletamento dei servizi stessi.
Non si fa luogo nemmeno a gara ufficiosa esplorativa per la manutenzione o riparazione di macchine, impianti e attrezzature nei casi di urgenza ove il mancato funzionamento pregiudichi un servizio essenziale; oppure quando, per individuare gli interventi manutentivi e quantificare le spese, occorre procedere a preventivo smontaggio.

Art. 66

PROCEDURE DI GARA

1. Per le procedure di scelta del contraente si applicano le disposizioni stabilite dall'art. 65 della L.R. n. 10/93 con esclusione dalla gara, per le forniture di importo inferiore alle 100.000 E.C.U., delle offerte considerate anomale ai sensi del 2^o comma dell'art. 2 bis del decreto legge 2/03/1989 n. 65, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/89, o dall'art. 9 del D.Lgs. 24/07/1992, n. 308, per gli appalti soggetti, per il loro importo, alla normativa prevista dal predetto decreto.

2. Per la ricezione delle domande e delle offerte si osservano i termini, le modalità e le procedure degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 24/07/1992, n. 308.

3. Per i pubblici incanti e le licitazioni private relative a forniture di beni e servizi per il valore di stima inferiore a 100.000 E.C.U., IVA esclusa, le rispettive decorrenze hanno inizio dalla data di pubblicazione degli avvisi di gara di cui al punto 4 dell'art. 65.

4. Per le procedure di prequalificazione relative a forniture soggette, per il loro importo, alle norme del D.Lgs. 24/07/1992, n. 308, si osserva quanto stabilito dall'art. 7 del predetto decreto.

Art. 67

LA COMMISSIONE

1. La commissione per gli appalti concorso relativi alla fornitura di beni e servizi di importo superiore a 130.000 E.U.U., IVA esclusa, è così composta:

- a) dal funzionario amministrativo più alto in grado o da altro funzionario dell'ente da lui designato;
- b) da un tecnico laureato, appartenente a categoria professionale competente nella valutazione del genere di fornitura da acquisire, con almeno dieci anni di anzianità all'albo professionale, ove esistente, sorteggiato dall'organo esecutivo dell'ente su terza proposta dall'ordine professionale della provincia o, in mancanza di un ordine professionale, su terza di esperti scelti dall'Amministrazione;
- c) da un avvocato sorteggiato dall'organo esecutivo su terza proposta dall'Ordine degli avvocati e procuratori del circondario, o da un avvocato dello Stato nominato dall'organo esecutivo su designazione del competente ufficio distrettuale.

2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario designato dal Sindaco.

3. La Commissione di cui al primo comma è nominata dalla Giunta Comunale nella prima riunione dopo la presentazione delle offerte per le rispettive gare.

4. La Commissione è pienamente autonoma nel fissare preliminarmente le modalità ed i criteri per il suo funzionamento.

Art. 68

PARERE DELLA COMMISSIONE ED AGGIUDICAZIONE

1. Il parere della Commissione di cui all'articolo precedente deve pervenire alla Giunta comunale unitamente alla proposta di deliberazione, munita dei pareri di cui alla legge 8 Giugno 1990, n. 142, come recepita dalla L.R. 11/12/1991, n. 48, e di qualsiasi altro dovuto per legge.

CAPO XIII^o

REGISTRI DELLE IMPRESE O DITTE

Art. 69

ISTITUZIONE DEI REGISTRI PER LAVORI E FORNITURE

1. E' istituito presso l'Ufficio Tecnico Comunale il "Registro delle Imprese di Fiducia del Comune" per l'affidamento dei lavori mediante ottimo fiduciario e per lavori di somma urgenza.

2. Il Registro di cui al precedente comma è suddiviso nei seguenti ambiti di specializzazione:
illuminazione e impianti tecnologici, edifici comunali e scolastici, impianti sportivi, giardini e verde pubblico, strade e fognature.

~~Scorriente del presente articolo 6.9 sono stati annullati dal C.R.E.C.O.
Soc. Centrale di Palermo con decisione n. 1182/1249 del 26.1.95~~

3. E' istituito altresì presso l'Ufficio Economato il "Registro delle Ditte di fiducia del Comune" per l'affidamento di forniture e trattativa privata previa gara ufficiosa esplorativa.


4. Il registro di cui al precedente comma è suddiviso nei seguenti ambiti di specializzazione:
forniture di mobili per uffici, forniture di macchine per uffici, fornitura di stampati per uffici.

5. Entrambi i suddetti registri constano di un elenco cronologico e di uno nominativo.

6. L'istituzione dei suddetti Registri avverrà entro 90 giorni dall'approvazione del presente regolamento e contestualmente a cura dell'Amministrazione Comunale, verrà effettuata la pubblicazione, con manifesti pubblici, dell'avviso dell'avvenuta istituzione.

7. Entro il 30 Gennaio di ogni anno verrà dato pubblico avviso per l'aggiornamento del Registro.

8. L'accesso alla visione del registro è soggetto alle norme di cui al regolamento per l'esercizio del diritto dei cittadini di visione degli atti e dei provvedimenti comunali.



ISCRIZIONE NEI REGISTRI DELLE IMPRESE O DITTE

1. La domanda di iscrizione, in carta semplice, scritta dal titolare o dal legale rappresentante della ditta, indirizzata al Sindaco, deve pervenire a mezzo raccomandata entro 90 giorni dalla pubblicazione dell'avviso, se trattasi di prima istituzione del Registro, entro 30 giorni da tale pubblicazione negli anni successivi.

2. Nella domanda devono essere specificati i seguenti dati:

- a) denominazione e ragione sociale della ditta;
- b) domicilio fiscale;
- c) codice fiscale;
- d) partita IVA;
- e) dichiarazione sostitutiva sotto le committitorie di legge che la ditta o il suo legale rappresentante non sono protestati nell'ultimo triennio.

3. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti in carta semplice:

- a) certificato rilasciato dalla C.U.I.A.A. in data non anteriore a tre mesi, dai quale deve risultare il settore di attività della ditta ed il nominativo del legale rappresentante;
- b) certificato della Cancelleria del Tribunale competente per territorio, dai quali risulti che la Ditta non sia stata dichiarata fallita, che non pendono procedure concordate e che non è stata ammessa a conguaglio preventivo o ad amministrazione controllata nell'ultimo quinquennio;
- c) certificato del Consillario Giudiziale del titolare della ditta o del legale rappresentante della Società nonché dei carichi pendenti di questi ultimi, sia della Procura della Repubblica presso il Tribunale sia della Procura della Repubblica presso la Prefettura Circondariale competente per territorio;
- d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta con firma autenticata, che attesti di non trovarsi in alcuna delle condizioni indicate dalla Legge 55/1990 e successive modifiche (di non essere cioè intervenuti nei suoi confronti provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione, di non aver in corso procedimenti per l'applicazione di tali misure), di non avere pendente procedimento per i reati previsti dall'art. 92 quater del codice penale così com'è modificato dall'art. 21 L. 55/1990, di essere in regola con gli obblighi fiscali, previdenziali ed assistenziali, e di non avere pendenze in corso con l'Ispettorato del Lavoro per le causali di cui sopra.

4. Le domande di iscrizione vengono valutate da una apposita commissione composta dal Sindaco o suo delegato, dall'Ingegnere Capo o dall'economista a seconda della competenza, del responsabile dell'Ufficio contratti e da un funzionario amministrativo designato dalla Giunta.

5. Le motivazioni sulle domande respinte varino comunitate alle ditte interessate entro 15 giorni dalla definizione dell'istruttoria.

(TITOLO V)

IL CONTRATTO

CAPO I^a

ATTI PRELIMINARI

Art. 71

AGGIUDICAZIONE

1. Gli atti di aggiudicazione non sono obbligatori per l'Amministrazione finché non sono approvati.

Art. 72

OBBLIGO DEL CONTRATTO

1. Ai sensi dell'art. 86 del Regolamento di Contabilità dello Stato approvato con R.D. 29/04/1984, n. 827, si provvede con Contratto a tutte le forniture, trasporti, acquisti, alienazioni, affitti o lavori.

Art. 73

DOCUMENTAZIONE

1. Prima della stipula del contratto l'Ufficio contratti procede alla pubblicazione con le modalità di cui all'art. Si della L.R. 12/01/1993, n. 10, dell'estratto del verbale di gara contenente l'elenco delle imprese partecipanti, l'impresa aggiudicataria e il sistema di aggiudicazione adottato.

2. L'Amministrazione comunale è tenuta ad acquisire, prima della stipulazione di ogni contratto, la prescritta certificazione agli effetti della legislazione antimafia di cui alla legge 19/03/1990, n. 35, e successive modificazioni. Tale certificazione, per i contratti di cui all'1^a e 9^a comma dell'art. 7 della predetta legge n. 35/90, è sostituita dalla dichiarazione di "autocertificazione" prevista dal settimo comma del predetto art. 7.

3. Prima della stipula del contratto, che ai sensi dell'art. 28 della L.R. 29/04/1985, n. 21, deve avvenire entro trenta giorni dalla data di completamento degli adempimenti

nessi alla gara d'appalto, l'impresa aggiudicataria deve far pervenire la seguente documentazione;

- a) certificato generale del Casellario giudiziale;
- b) certificato dei carichi pendenti presso la Pretura e il Tribunale competente;
- c) mod. GAI debitamente compilato e sottoscritto;
- d) piano per la sicurezza nel cantiere di cui all'art. 68, comma 6°, della L.R. 12/01/1993, n. 10;
- e) deposito cauzionale costituito nelle forme previste dall'art. 1 della legge 10/06/1982, n. 948.

Art. 24

DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI

1. L'ammontare presunto del prescritto deposito per le spese di contratto poste a carico del terzo contraente, è determinato in via preventiva nei modi e nelle forme stabilite dall'Amministrazione comunale.

2. Il relativo corrispettivo è versato, prima della stipulazione del contratto, alla tesoreria comunale.

3. Rientra nella competenza dell'Ufficio contratti la gestione e la rendicontazione di tale deposito.

4. Il conguaglio deve aver luogo, in ogni caso, entro trenta giorni dalla data di chiusura della rendicontazione.

Art. 75

FORMA CONTRATTUALE

1. Ogni tipo di contratto deve essere stipulato nella forma pubblica amministrativa, fatta eccezione per i contratti a trattativa privata i quali, oltre che in forma pubblica amministrativa, possono stipularsi anche in una delle seguenti forme:

- a) per mezzo di scrittura privata;
- b) per mezzo di obbligazione stesa in calce al contratto;
- c) contratto separato (di obbligazione, costituito da lettera di ferita, sottoscritto dal fornitore ed accettata dall'Ente);
- d) per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali.

2. La Giunta comunale, con apposita delibera, potrà sempre

Vichedere la rogazione ad un notaio.

3. I contratti relativi a diritti reali di immobili registrati sono rogati in forma pubblica, da un notaio.

Art. 76

STIPULAZIONE DI CONTRATTI

1. La rappresentanza esterna del Comune, esercitata mediante l'espressione formale della volontà dell'Ente con la stipula dei contratti nei quali esso è parte, è riservata dallo Stato alla competenza del Sindaco o suo delegato.

Art. 77

L'UFFICIALE ROGANTE

1. Il Segretario comunale roga i contratti nell'esclusivo interesse del Comune.

2. L'Ufficiale rogante è tenuto ad osservare ogni disposizione di principio e di legge in materia di disciplina dell'attività notarile, anche per quanto attiene ai termini ed agli effegati che devono formare parte integrante del contratto, ed è tenuto a conservare, sotto la sua personale responsabilità, a parzzo dell'ufficio contratti, il repertorio e gli originali dei contratti in ordine progressivo di repertorio.

3. Il repertorio è soggetto alle vidimazioni iniziali e periodiche come previsto dalla legge.

Art. 78

I DIRITTI DI SEGRETERIA

1. I contratti di cui al punto 1 art. 75 sono soggetti all'applicazione dei diritti di segreteria.

2. La riscossione dei diritti di segreteria è obbligatoria.

3. L'accertamento dei diritti di cui al primo comma del presente articolo rientra nella competenza esclusiva dell'Ufficio contratti. Le devoluzioni e le relative proposte di deliberazione competono all'Ufficio contratti.

4. Il Segretario comunale rogante partecipa ad una quota dei proventi dai diritti di segreteria, secondo le norme stabilite dalla legge.

5. Una quota dei diritti di segreteria è devoluta ad apposito fondo presso il Ministero dell'Interno, nella misura prevista dalla legge.

Art. 79

L'IMPOSTA DI BOLLO

1. I contratti del Comune sono assoggettati all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26/10/1972, n. 642, e successive modifiche, e, nella misura della tariffa, delle disposizioni successivamente emanate in materia.

Art. 80

LA REGISTRAZIONE

1. Tutti i contratti d'appalto, stipulati nella forma pubblica amministrativa o per scrittura privata, sono assoggettati a registrazione quale ne sia il valore, compresi gli atti di cattivo fiduciario e quelli di sottomissione.

2. La registrazione deve essere richiesta entro venti giorni dalla data dell'atto.

3. I contratti di appalto conclusi per scrittura privata non autenticata soggetti ad IVA vanno registrati, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986, n. 181, in caso d'uso.

Art. 81

PAGAMENTI IN CONTO

1. Nei contratti per forniture, trasporti e lavori non si possono fare pagamenti in conto se non in ragione dell'opera prestata o della materia fornita.

Art. 82

L'INTERPRETAZIONE DEI CONTRATTI

1. Ai contratti stipulati dall'Amministrazione si applicano, ai fini della loro interpretazione, le norme generali dettate dagli artt. 1862 e seguenti del Codice Civile, attinenti all'interpretazione complessiva ed alla conservazione del negozio.

2. Nei casi in cui la comune volontà delle parti non risultasse certa ed immediata è ammessa l'interpretazione in relazione al comportamento delle parti ai sensi dell'art. 1862 del Codice Civile.

3. Non trova applicazione il principio di cui all'art. 1870 del Codice Civile per le clausole contenute nei capitoli generali stante la loro natura normativa e non contrattuale.

Art. 83

CONVENZIONI URBANISTICHE E ATTI UNILATERALI D'OBBLIGO

1. Le convenzioni urbanistiche e gli atti unilaterali d'obbligo, che per la loro natura non sono suscettibili di assoggettamento ai procedimenti di gara e debbono per legge essere trascritti, seguono le prescrizioni generali o speciali, a seconda dei casi, della deliberazione del Consiglio comunale in linea generale di massima in ordine all'indirizzo e al programma di piano territoriale e urbanistico e devono essere approvati con deliberazione della Giunta comunale.

2. Le convenzioni urbanistiche relative ai piani di lottezzazione con le quali si determinano le caratteristiche edili e degli insediamenti consentiti e si definiscono gli oneri e gli impegni relativi alle opere di urbanizzazione, quelle relative alla concessione del diritto di superficie ai sensi dell'art. 36 della Legge 22 Ottobre 1971, n. 865, gli atti unilaterali d'obbligo e altri simili atti soggetti a trascrizione saranno rogati per mano del Notaio.

CAPITOLO II

ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO DI OO.PP.

Art. 84

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. Le imprese, le associazioni ed i consorzi aggiudicatari sono tenuti ad eseguire in proprio le opere ed i lavori compresi nel contratto.
2. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Art. 85

SUB-APPALTO E COTTIMO

1. L'affidamento in sub-appalto od in cottimo di parte delle opere o dei lavori compresi nell'appalto, è autorizzato dalla Giunta comunale a seguito di documentata domanda dell'impresa appaltatrice, che intende avvalersi del sub-appalto o cottimo, qualora sussistano e siano documentate come prescritto, tutte le condizioni previste dall'art. 18 della legge 19/03/1990, n. 50, e successive modificazioni ivi comprese le norme integrative disposte dall'art. 34 del D.Lgs. 19/12/1991, n. 406, e dall'art. 46 della L.R. 29/04/1985, n. 21, come sostituito dall'art. 47 della L.R. 12/01/1993, n. 10.
2. Il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni sussidette comporta l'immediata revoca dell'autorizzazione.
3. Ai sensi dell'art. 46 della L.R. 29/04/1985, n. 21, come sostituito dall'art. 47 della L.R. 12/01/1993, n. 10, non è consentito il ricorso al sub-appalto o al cottimo di parte delle opere o dei lavori quando il contratto sia stato affidato ai sensi del comma 1, lett. b) e del comma 2, lett. b), dell'art. 9 del D.Lgs. n. 406/91.
4. Non è altresì consentito il subappalto di lavori rientranti nella categoria prevalente per i quali l'impresa aggiudicataria si è qualificata per partecipare alla gara.

Art. 86

CONSEGNA DEI LAVORI

1. Il Direttore dei Lavori provvede alla consegna dei lavori al fine di porre in grado l'impresa di iniziare ad eseguire le opere appaltate.
2. Dalla data del verbale di consegna dei lavori decorre il termine utile per il compimento delle opere.
3. La consegna ha luogo non oltre 45 giorni dalla data di registrazione del contratto e, in caso di urgenza, dopo la delibera di aggiudicazione definitiva.

Art. 87

VARIAZIONI ALL'OPERA

1. L'appaltatore non può introdurre variazioni o addizioni di sorta ai lavori assunto senza averne ricevuto l'ordine scritto da parte del direttore dei lavori.
2. L'appaltatore è tenuto, nei casi di un aumento o di una diminuzione di opere, ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto del prezzo d'appalto alle stesse condizioni del contratto.
3. Ai fini del calcolo del quinto d'obbligo si computano gli importi del contratto, degli eventuali atti di sottosmissione e dei compensi al di fuori del contratto.
4. Nell'esecuzione di opere pubbliche si osservino, per le perizie di variante e supplitive e verbali nuovi prezzi, le disposizioni di cui all'art. 29 della L.R. 29/04/1985, n. 21, come sostituito dall'art. 34 della L.R. 12/01/1993, n. 10.

Art. 88

TERMINI DI ESECUZIONE

1. I termini di esecuzione delle opere pubbliche sono stabiliti nel capitolo speciale di appalto o nel contratto d'appalto.

2. L'appaltatore non può per nessuna ragione sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori.

3. La proroga dei termini contrattuali può essere concessa una sola volta per motivi eccezionali dal Sindaco su richiesta motivata dell'impresa e su proposta del direttore dei lavori e dell'ingegnere capo. Altre eventuali proroghe possono essere concesse dalla Giunta comunale.

4. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche ed altre simili circostanze speciali, impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, l'Amministrazione, d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore, può ordinare la sospensione dei lavori, disponendo la ripresa quando siano cessate le ragioni che hanno determinato la sospensione.

5. In ogni caso non è consentita la sospensione dei lavori da parte della D.L. per ragioni che possono essere superate con la redazione di perizie suppletive e di varianti.

6. Nei casi in cui l'esecuzione delle opere non è stata completata nei termini stabiliti, il Comune rende pubbliche, nelle forme previste dall'art. 31 della L.R. n. 10/93, le ragioni del ritardo e gli eventuali termini assegnati all'impresa appaltatrice.

Art. 87

AUDALITÀ DI PAGAMENTO

1. Salvo le deroghe introdotte dal D.P.R. 30/06/1972, n. 627, nei contratti per forniture, trasporti e lavori il pagamento in conto ha luogo in ragione dell'opera prestata o della materia fornita.

2. Apposite clausole contrattuali o dei capitoli specifici d'appalto ammessi ai contratti stabiliscono i termini temporali e le modalità per il pagamento dei corrispettivi.

3. Si applicano le norme di legge vigenti in materia di anticipazione sull'importo dei lavori appaltati, difettosità e ritardo di idonea garanzia (art. 54, comma 13, L.R. n. 10/93).

4. Nel caso in cui al finanziamento si sia provveduto con mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti, le modalità di

pagamento sono regolate dalle disposizioni sui pagamenti fissate dall'art. 18 del D.L. 28/02/1983, n. 55, convertito dalla legge 26/04/1983, n. 131.

5. I pagamenti in conto in corso d'opera, e il saldo, all'impresa appaltatrice vengono effettuati previa presentazione di copia autentica delle quietanze di pagamento dovute per i contributi sociali, previdenziali ed assistenziali.

Art. 90

LA REVISIONE PREZZI

1. Per tutti i contratti è esclusa la possibilità di procedere alla revisione dei prezzi contrattuali.

Art. VI

DIREZIONE DEI LAVORI

1. La direzione dei lavori per opere pubbliche di questo Comune è svolta di norma dall'Ufficio tecnico Comunale. Eventuali deroghe formano oggetto di motivato provvedimento.

2. La progettazione dell'opera affidata ad un professionista privato non costituisce titolo per l'incarico al medesimo della direzione dei lavori.

Art. V2

ALTA VIGILANZA SULLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA

1. Per ogni lavoro è nominato, nell'ambito dell'Amministrazione comunale, un responsabile del procedimento il quale esercita l'alta vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dell'opera, curando il periodico accertamento del corretto svolgimento dei lavori e la loro rispondenza al progetto approvato, con particolare riguardo alla funzionalità dell'opera complessivamente considerata.

2. L'onomastico compete al responsabile dell'Ufficio tecnico.

Art. 93

CONTABILITÀ DEI LAVORI

1. Nel costo finale dell'opera il Direttore dei lavori è tenuto a comprendere non solo le spese dei lavori o delle somministrazioni, ma anche quelle di espropriazione, di assistenza ed ogni altra inerente all'esecuzione, distintamente secondo i vari capitoli di spesa, in conformità al disposto dell'art. 37, 1° comitato del R.D. n. 350/1895, compresi nel quadro economico di cui all'art. 19 della legge 26/04/1983, n. 181.

Art. 94

IL COLLAUDO

1. Tutti i lavori eseguiti a mezzo appalto sono soggetti a collaudo in conformità al disposto dei relativi capitoli.

2. Il Comune può prescindere dall'atto formale di collaudazione per i lavori di cui al precedente comma, d'importo fino a L. 200.000.000. In questi casi l'atto formale di collaudazione è sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Direttore dei Lavori.

3. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

4. La collaudazione dei lavori deve essere conclusa entro sei mesi dalla data di ultimazione degli stessi. Nel caso di lavori complessi o di particolare natura il capitolo speciale può prorogare tale termine per un periodo comunque non superiore ad un anno dalla data di ultimazione dei lavori.

5. Il certificato di collaudo e quello di regolare esecuzione devono essere approvati dall'Ente entro due mesi dalle scadenze indicate nei precedenti commi.

Art. 95

ESECUZIONE D'UFFICIO

1. L'esecuzione d'ufficio è ammessa sia quando, per gravi

TITOLO VI^o

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 96

LA NORMATIVA REGIONALE E COMUNITARIA

1. L'Ente si attiene alle procedure stabilite dalla normativa regionale di cui alla L.R. 29/04/1985, n. 21, così come modificata dalla L.R. 12/01/1993, n. 10 e dalla L.R. 1/09/1993 n. 26, nonché alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea in quanto applicabile.

2. Compete all'Ufficio contratti raccogliere sistematicamente le principali normative che disciplinano le procedure ed i contratti da applicarsi dall'Ente ed ogni altra documentazione che sia ritenuta utile ai fini della certezza interpretativa.

Art. 97

CONFERIMENTO ALLE NORME DELLA LEGGE REGIONALE N. 10/93

1. Il presente regolamento si ispira in via generale ai principi della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepita dalla L.R. 11/12/1991, n. 48, e dallo Statuto.

2. Il regolamento di attuazione della legge regionale n. 10/91 si informerà, per quanto attiene alle procedure relative ai contratti, a quanto disposto dal presente regolamento.

Art. 98

RINVIO

1. Il richiamo previsto nel presente regolamento a norme di natura finale (statale, regionale, comunitarie) si ritiene come rinvio dinamico-riflettivo.

negligenza o contravvenzione agli obblighi contrattuali, l'appaltatore compromette la buona riuscita dell'opera, sia nel caso in cui per negligenza dell'appaltatore il progresso dei lavori non sia tale, a giudizio del Direttore dei Lavori, da assicurare il compimento dell'opera nei termini contrattuali.

Il Comune provvede all'esecuzione degli ulteriori lavori necessari od in economia o mediante altro appalto da aggiudicarsi secondo le norme di contabilità.

Art. 99


NORMA TRANSITORIA

Tranne A decorrere dal quarto mese successivo all'insediamento dei componenti della sezione provinciale dell'Ufficio regionale per i pubblici appalti, le norme contenute nel presente regolamento relative alle procedure d'affidamento, alla competenza della committente, agli atti iniziali del procedimento, allo svolgimento procedimentale, alle funzioni di presidente delle gare, nonché ogni altra norma nella quale sono previste competenze attribuite al detto Ufficio regionale, cessano di avere efficacia.


Art. 100

NORMA FINALE ED ENTRATA IN VIGORE

1. Sono abrogate le norme del regolamento comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'esame, senza rinvii, da parte del Comitato Regionale di Controllo e la pubblicazione prevista dallo Statuto.



INDICE



TIROCLOTTI

: PRINCIPI GENERALI

Articolo 1
Articolo 2
Articolo 3

- Preambolo
- Finalità
- Le Riserve

TIROCLOTTI II

: FUNZIONI E COMPETENZE

CAPITOLO I

Sezione I

Articolo 4
Articolo 5

- = Gli organi elettivi
- Il Consiglio Comunale
- Il programma di opere pubbliche
- Gli atti fondamentali

Sezione II

Articolo 6
Articolo 7

- La Giunta Comunale
- Gli atti d'amministrazione
- Relazione al Consiglio

Sezione III

Articolo 8
Articolo 9

- Il Sindaco
- Programmazione nelle gare d'appalto
- Soprintendenza agli uffici preposti alla realizzazione di opere pubbliche

CAPITOLO II

Articolo 10
Articolo 11
Articolo 12

- = Il segretario Comune e l'Ufficio contratti
- Sovrintendenza dell'attività negoziale
- L'attività di regito
- L'Ufficio contratti

CAPITOLO III

Articolo 13

Articolo 14

Articolo 15

Le Commissioni di gara

- Le Commissioni di gara
- Le commissioni per gli appalti concorso di opere pubbliche ed acquisti di apparecchiature ad alto contenuto tecnologico
- La commissione per gli appalti di forniture di beni e servizi

TITOLO III

- PROGETTAZIONI E STUDI INCARICHI PROFESSIONALI

CAPITOLO I

Articolo 16

Articolo 17

Articolo 18

Articolo 19

Attività negoziale e strumenti tecnici

- Gli strumenti tecnici per l'attività negoziale
- I progetti
- Ulteriori atti, studi e ricerche oggetto di rapporti convenzionali
- Prestazioni non soggette a convenzione

CAPITOLO II

Articolo 20

Compiti dell'Amministrazione

- La committenza

CAPITOLO III

Articolo 21

Articolo 22

Articolo 23

Incarichi di progettazione

- Incarichi interni
- Incarichi esterni
- Incarichi esterni per progettazioni speciali

CAPITOLO IV

Articolo 24

Articolo 25

Convenzioni

- Condizioni disciplinanti tutti gli incarichi esterni
- Disposizioni comuni a tutti gli incarichi

TITOLO IV

- LE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

CAPITOLO I

Approvazione del progetto ed autorizzazione a contrattare

Articolo 26

La deliberazione

FORME DI CONTRATTAZIONE - NORME GENERALI

CAPITOLO I

- Le gare
- Il bando di gara
- Le procedure di gara
- L'assegnazione temporanea di documenti tecnici
- Le Associazioni temporanee d'impresa ed i Consorzi
- Le imprese artigiane e le cooperative
- L'offerta
- Modalità per l'invio delle offerte
- Termine di gara
- Comunicazione all'impresa aggiudicataria
- Comunicazione alle imprese escluse
- La pubblicazione dell'esito di gara
- Norme di garanzia
- Offerte pervenute oltre i termini

CAPITOLO II

Articolo 41

CAPITOLO III

= I PUBBLICI INCANTI

- Il procedimento

= L'APPALTO CONCORSO DI OPERE PUBBLICHE

- Appalto concorso
- Deliberazione
- Bando ed avviso alla gara
- Le procedure di gara
- Aggiudicazione

CAPITOLO IV

Articolo 42
Articolo 43
Articolo 44
Articolo 45
Articolo 46

= LA LICITAZIONE PRIVATA

- Definizione e procedimento
- Bando di gara e invito alla gara
- Domande di partecipazione
- La prequalificazione dei concorrenti
- Le imprese ammesse ed escluse
- L'invito alla licitazione privata
- I metodi di gara
- Le modalità di gara

CAPITOLO V

Articolo 47
Articolo 48
Articolo 49
Articolo 50
Articolo 51
Articolo 52
Articolo 53
Articolo 54

= IL COTTIMO FIDUCIARIO

- Il cottimo fiduciario

CAPITOLO VI

Articolo 55

= LA TRATTATIVA PRIVATA

- La trattativa privata

Articolo 56

CAPITOLO VIII

Articolo 57

- INTERVENTI D'URGENZA E SOMMA URGENZA

- Interventi d'urgenza e somma urgenza

CAPITOLO IX

Articolo 58

- L'APPALTO A CONTRATTO APERTO

- Appalto a contratto aperto

CAPITOLO X

Articolo 59

- CONTRATTO CON IL SISTEMA DEL PREZZO CHIUSO

- Prezzo chiuso

CAPITOLO XI

Articolo 60

- CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE

Articolo 61

- Concessione di costruzione e gestione

- Bando di gara per la concessione di costruzione e gestione - Affidamento

CAPITOLO XII

Articolo 62

- FORNITURE DI BENI E SERVIZI

Articolo 63

- Deliberazione

Articolo 64

- Forniture di beni, impianti ed attrezzature

Articolo 65

- Prestazioni di servizi

Articolo 66

- Affidamento degli appalti di forniture di beni e servizi

Articolo 67

- Procedure di gara

Articolo 68

- La commissione

- Parere della commissione ed aggiudicazione

CAPITOLO XIII

Articolo 69

- REGISTRI DELLE IMPRESE O DITTE

Articolo 70

- Istituzione dei registri per lavori o forniture

- Iscrizione nei registri

TITOLO V

- IL CONTRATTO

CAPITOLO I

- ATTI PRELIMINARI

- Articolo 71
- Articolo 72
- Articolo 73
- Articolo 74
- Articolo 75
- Articolo 76
- Articolo 77
- Articolo 78
- Articolo 79
- Articolo 80
- Articolo 81
- Articolo 82
- Articolo 83


- ESECUZIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO DI OPERE PUBBLICHE

- Articolo 84
- Articolo 85
- Articolo 86
- Articolo 87
- Articolo 88
- Articolo 89
- Articolo 90
- Articolo 91
- Articolo 92
- Articolo 93
- Articolo 94
- Articolo 95

- NORME FINALI E TRANSITORIE

- Articolo 96
- Articolo 97
- Articolo 98
- Articolo 99
- Articolo 100

- La normativa regionale
- Contemporamento alle norme della L.R. n. 10/1971
- Rinvio
- Norma transitoria
- Norma finale ed entrata in vigore



COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO

SEZIONE CENTRALE

PALERMO

Dec.n° 1182/12.b.p

Palermo 11

L'anno mille novcentonovanta CINQUANT il giorno 26 del
mese di in Palermo si è riunito il Comitato Regionale di
Controllo Sez. Centrale per gli Enti Locali con l'intervento dei Sigg.

OMISSIONES

Assiste il Segretario Dr. GIUFFREDA

Esaminata la deliberazione n° 81 del 20-10-94 del COMUNE DI
MELLIU avente per oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO

CONTRATTO PER COMUNE

- Visto il D.L.P. Reg. 29/10/1955 n°8
- Visto il D.P. Reg. 29/10/1957 n°9
- Vista la L.R. 6/3/1985 n°8
- Vista la L.R. 3/12/1991 n°44
- Vista la L.R. 11/12/1991 n°48
- Vista la L.R. 26/6/1992 n°7

Con riferimento alle opere pubbliche dell'art. 46

Comuni 2 e 3 celebrate con le piazze di via
211° art 11 Comuni 4° delle L.R. n. 10 del 1993;

Con riferito anche che l'elaborazione di un
regolamento delle imprese di pubblica prospettiva deve

cominciare nel 2° semestre 93, si fa in

confronto con le legislazioni delle 3 altre
leggi regionali n. 19 del 1994;

P. A. M.

Provvedere all'esecuzione degli obblighi
della legge 11 febbraio 1994 sulle gestioni centralizzate
in favore

Mr. Roberto
D. Incalce

Il Presidente
Dr. Casotto

Il Segretario
Dr. Giuffreda

R.O.C.
IL DIRIGENTE SUPERIORE

